# TRATTATO
# SULLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA

# TRATTATO
# SULLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Canada, la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, il Regno di Danimarca, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Ellenica, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica Italiana, il Gran Ducato del Lussemburgo, il Regno di Norvegia, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Romania, il Regno di Spagna, gli Stati Uniti d'America, la Repubblica di Turchia, la Repubblica d'Ungheria e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, d'ora in avanti denominati gli Stati Parte;

Guidati dal Mandato per il Negoziato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 10 gennaio 1989 ed avendo condotto il presente Negoziato a Vienna a partire dal 9 marzo 1989;

Guidati dagli obiettivi e dai fini della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, nella cui cornice è stato condotto il Negoziato del presente Trattato;

Ricordando la loro obbligazione di astenersi nelle loro relazioni reciproche, nonchè nelle loro relazioni internazionali in generale, dalla minaccia o dall'uso della forza sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini ed i principi della Carta delle Nazioni Unite;

Consapevoli della necessità di prevenire qualsiasi conflitto militare in Europa;

Consapevoli della comune responsabilità che essi tutti hanno nel cercare di consegnire una maggiore stabilità e sicurezza in Europa;

Sforzandosi di sostituire la confrontazione militare con un nuovo modello di relazioni di sicurezza fra tutti gli Stati Parte basato sulla cooperazione pacifica e in tal modo ~~a~~ contribuire al superamento della divisione dell'Europa;

Impegnati a conseguire gli obiettivi di realizzare un equilibrio sicuro e stabile delle forze armate convenzionali in Europa a livelli più bassi di quelli sinora esistenti, di eliminare disparità pregiudizievoli per la stabilità e la sicurezza, e di eliminare, in via altamente prioritaria, la capacità di lanciare attacchi di sorpresa e di avviare azioni offensive su larga scala in Europa;

Ricordando che essi firmarono il Trattato di Bruxelles del 1948, il Trattato di Washington del 1949 o il Trattato di Varsavia del 1955, ovvero che a tali Strumenti aderirono, e che essi hanno il diritto di essere o di non essere parti di trattati di alleanza;

22P/2,92
9 di

Impegnati a conseguire l'obiettivo di garantire che i quantitativi di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato nell'area di applicazione del presente Trattato non eccedano il quantitativo di 40.000 carri armati, 40.000 pezzi di artiglieria, 60.000 veicoli corazzati da combattimento, 13.600 aerei da combattimento e 4.000 elicotteri d'attacco;

Affermando che il presente Trattato non è inteso ledere gli interessi di sicurezza di qualsiasi Stato;

Affermando il loro impegno a proseguire il processo di controllo degli armamenti convenzionali, ivi inclusi negoziati, prendendo in considerazione le future esigenze di stabilità e di sicurezza europee, alla luce degli sviluppi politici in Europa;

Hanno convenuto quanto segue:

## Articolo I

1. Ciascuno Stato Parte adempirà alle obbligazioni previste dal presente Trattato in conformità alle disposizioni del medesimo, incluse le obbligazioni relative alle seguenti cinque categorie di forze armate convenzionali: carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri da combattimento.

2. Ciascuno Stato Parte adempirà parimenti le altre misure previste dal presente Trattato destinate a garantire la sicurezza e la stabilità, sia nel periodo di ridnzione delle forze armate convenzionali, sia successivamente al completamento delle riduzioni.

3. Il presente Trattato comprende il Protocollo sui Tipi Esistenti di Armamenti e di Equipaggiamenti convenzionali, di seguito denominato Protocollo sui Tipi Esistenti, con relativo Allegato; il Protocollo sulle Procedure che regolano la Riclassificazione di Specifici Modelli o Versioni di Aerei d'Addestramento con Capacità di Combattimento in Aerei da Addestramento non Armati, di seguito denominato Protocollo sulla Riclassificazione degli Aerei; il Protocollo sulle Procedure che regolano le Riduzioni degli Armamenti e degli Equipaggiamenti Convenzionali limitati dal Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa, di seguito denominato Protocollo sulle Riduzioni; il Protocollo sulle Procedure che regolano la Categorizzazione degli Elicotteri da Combattimento e la Ricategorizzazione degli Elicotteri d'Attacco Multiruolo, di seguito denominato Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri; il Protocollo sulle Notifiche e sullo Scambio di Informazioni, di seguito denominato Protocollo sullo Scambio di Informazioni, comportante un Allegato sul Modello per lo Scambio di Informazioni, di seguito denominato l'Allegato sul Modello; il Protocollo sulle Ispezioni; il Protocollo sul Gruppo Consultivo Congiunto; e il Protocollo sull'Applicazione Provvisoria di determinate Disposizioni del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa, di seguito denominato il Protocollo sull'Applicazione Provvisoria. Ciascuno di tali documenti forma parte integrante del presente Trattato.

Articolo II

1. Ai fini del presente Trattato:

(A) il termine "Gruppo di Stati Parte" significa il Gruppo di Stati Parte che firmarono il Trattato di Varsavia (*) del 1955, composto dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, dalla Repubblica di Polonia, dalla Romania, dalla Repubblica d'Ungheria e dall'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, ovvero il Gruppo di Stati Parte che firmarono il Trattato di Bruxelles (**) del 1948 o il Trattato di Washington (***) del 1949 o che vi aderirono, composto dal Regno del Belgio, dal Canada, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica Francese, dalla Repubblica Federale di Germania, dalla Repubblica Ellenica, dalla Repubblica d'Islanda, dalla Repubblica Italiana, dal Gran Ducato del Lussemburgo, dal Regno di Norvegia, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica Portoghese, dal Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, dal Regno di Spagna, dagli Stati Uniti d'America e dalla Repubblica di Turchia.

(B) Il termine "area di applicazione" significa l'intero territorio terrestre degli Stati Parte in Europa dall'Oceano Atlantico ai Monti Urali, che include tutti i territori insulari europei degli Stati Parte, comprese le Isole Faeroer del Regno di Danimarca, le Svalbard con l'Isola degli Orsi del Regno di Norvegia, le Isole Azzorre e Madera della Repubblica Portoghese, le Isole Canarie del Regno di Spagna e la Terra di Francesco Giuseppe e la Nuova Zemlja dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Nel caso dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche l'area di applicazione include tutto il territorio posto ad occidente del Fiume Ural e del Mar Caspio. Nel caso della Repubblica di Turchia l'area di applicazione include il territorio della Repubblica di Turchia a nord e ad ovest di una linea estendentesi dal punto d'intersezione del confine turco col 39º parallelo a Muradye, Patnos, Karayazi, Tekman, Kemaliye, Feke, Ceyhan, Dogankent, Gözne e da lá al mare.

Sc R 28/2/92

---

(*) Il Trattato di Amicizia, Cooperazione e Mutua Assistenza, firmato a Varsavia il 14 maggio 1955

(**) Il Trattato di Collaborazione Economica, Sociale e Culturale e di Autodifesa Collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948.

(***) Il Trattato dell'Atlantico del Nord, firmato a Washington il 4 aprile 1948.

Fg
R 28/2/92

(C) Il termine "carro armato" significa un veicolo corazzato da combattimento semovente, capace di grande potenza di fuoco, essenzialmente a mezzo di un cannone principale ad alta velocità iniziale ed a puntamento diretto, necessario per colpire obiettivi corazzati ed altri, con alta mobilità fuori-strada, con alto livello di protezione diretta e che non è progettato ed equipaggiato principalmente per il trasporto di truppe combattenti. Tali veicoli corazzati sono in servizio come il principale sistema d'arma delle forze di terra corazzate e delle altre formazioni corazzate di terra.

I carri armati sono veicoli corazzati da combattimento cingolati, del peso minimo, a vuoto, di 16,5 tonnellate metriche, armati con un cannone brandeggiabile su 360 gradi, di calibro minimo di 75 millimetri. Inoltre, dovrà pure essere considerato come un carro armato ogni veicolo da combattimento corazzato ruotato, di futura introduzione in servizio, che possieda tutti i requisiti sopra enunciati. R 28/2/92 gli altri

(D) Il termine "veicolo corazzato da combattimento" significa un veicolo semovente con protezione fornita da corazza e mobilità fuori-strada. I veicoli corazzati da combattimento comprendono i veicoli corazzati da trasporto truppa, i veicoli corazzati da combattimento di fanteria ed i veicoli da combattimento ad armamento pesante.

Il termine "veicolo corazzato da trasporto truppa" significa un veicolo corazzato di combattimento, progettato ed equipaggiato per il trasporto di una squadra di fanteria in assetto di combattimento, e che, di regola, è armato con un cannone incorporato o organico di calibro inferiore a 20 millimetri.

Il termine "veicolo corazzato da combattimento di fanteria" significa un veicolo corazzato di combattimento, progettato ed equipaggiato principalmente per trasportare una squadra di fanteria in assetto di combattimento, che normalmente consente alla squadra trasportata di fare fuoco dall'interno del veicolo avvalendosi della protezione a mezzo corazza e che è armato con un cannone incorporato o organico dal calibro minimo di 20 millimetri e, talvolta, di un lanciatore di missili controcarro. I veicoli corazzati da combattimento di fanteria sono in servizio come il principale sistema d'arma per formazioni ed unità di fanteria corazzata o di fanteria meccanizzata o di fanteria motorizzata delle forze terrestri.

Il termine "veicolo da combattimento ad armamento pesante" significa un veicolo corazzato da combattimento con un cannone incorporato o organico a puntamento diretto dal calibro minimo di 75 millimetri, del peso minimo, a vuoto, di 6 tonnellate metriche, che non ricade nelle definizioni di veicolo corazzato da trasporto truppa, di veicolo corazzato da combattimento di fanteria o di carro armato.

(E) Il termine "peso a vuoto" significa il peso di un veicolo, escluso il peso del munizionamento; il carburante, l'olio e i lubrificanti; le corazze reattive amovibili; le parti di ricambio, gli utensili, e gli accessori; l'equipaggiamento amovibile per il guado profondo; l'equipaggio e le dotazioni personali.

(F) Il termine "artiglieria" significa i sistemi di grosso calibro capaci di colpire obiettivi terrestri principalmente mediante tiro a puntamento indiretto. Tali sistemi di artiglieria forniscono l'essenziale supporto di fuoco indiretto a formazioni armate ~~combinate~~. → pluriarma

R 28/2/92

I sistemi di artiglieria di grosso calibro sono i cannoni, gli obici, i pezzi di artiglieria che riuniscono le caratteristiche dei cannoni e degli obici, i mortai e i lanciarazzi multipli con un calibro di 100 millimetri e superiore. Inoltre qualunque futuro sistema di grosso calibro a puntamento diretto che avrà una effettiva capacità secondaria di fuoco a puntamento indiretto dovrà essere conteggiato nel tetto delle artiglierie.

(G) Il termine "forze armate convenzionali stazionate" significa le forze armate convenzionali di uno Stato Parte, stazionate, nell'area di applicazione, sul territorio di un altro Stato Parte;

(H) Il termine "sito designato per l'immagazzinamento permanente" significa un luogo con una recinzione fisica chiaramente definita, ove sono dislocati armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, conteggiati nell'ambito dei tetti globali ma non assoggettati alle limitazioni per gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in unità attive; 28.2.92

(I) Il termine "veicolo corazzato gittaponte " significa un veicolo corazzato semovente trasportatore-lanciatore capace di trasportare e, attraverso meccanismi integrati, di mettere in opera e recuperare una struttura da ponte. Tale veicolo con una struttura da ponte opera come un sistema integrato.

(J) Il termine "armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato" significa i carri armati, i veicoli corazzati da combattimento, le artiglierie, gli aerei da combattimento e gli elicotteri d'attacco assoggettati alle limitazioni quantitative stabilite dagli articoli IV, V e VI;

(K) Il termine "aereo da combattimento" significa un aeroplano ad ala fissa, oppure ad ala a geometria variabile, armato ed equipaggiato per colpire obiettivi con l'impiego di missili guidati, razzi non guidati, bombe, mitragliatrici pesanti, cannoni, o altre armi di distruzione, così come qualunque modello o versione di tale aereo che assolva altre funzioni militari quali quelle di ricognizione o guerra elettronica. Il termine "aereo da combattimento" non comprende gli addestratori primari.

(L) Il termine "elicottero da combattimento" significa un aeromobile ad ala rotante armato ed equipaggiato per colpire obiettivi, ovvero equipaggiato per assolvere altre funzioni militari. Gli elicotteri da combattimento comprendono gli elicotteri d'attacco e gli elicotteri di supporto al combattimento. Gli elicotteri da combattimento non includono gli elicotteri non armati da trasporto.

(M) Il termine "elicottero d'attacco" significa un elicottero da combattimento equipaggiato per l'impiego di armamenti guidati contro-carro, aria-terra, o aria-aria ed equipaggiato con un sistema integrato di controllo del fuoco e di puntamento per tali armamenti. Gli elicotteri d'attacco comprendono gli elicotteri specializzati d'attacco e gli elicotteri d'attacco multiruolo.

(N) Il termine "elicottero specializzato d'attacco " significa un elicottero d'attacco primariamente progettato per l'impiego di armi guidate.

(O) Il termine "elicottero d'attacco multiruolo" significa un elicottero d'attacco progettato per assolvere molteplici funzioni militari ed equipaggiato per l'impiego di armi guidate.

(P) Il termine "elicottero di supporto al combattimento" significa un elicottero da combattimento che non risponde ai requisiti per essere qualificato come elicottero d'attacco e che è suscettibile di essere equipaggiato con una varietà di armi per la propria difesa e per la saturazione d'area, come mitragliatrici, cannoni, razzi non guidati, bombe o bombe "cluster" oppure con equipaggiamenti per assolvere altre funzioni militari.

(Q) Il termine "armamenti ed equipaggiamenti convenzionali assoggettati al Trattato" significa i carri armati, i veicoli corazzati da combattimento, le artiglierie, gli aerei da combattimento, gli aerei d'addestramento primario, gli aerei d'addestramento non armati, gli elicotteri da combattimento, gli elicotteri da trasporto non armati, i veicoli corazzati gittaponte, i veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike" e i veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" assoggettati a scambio di informazioni in conformità al Protocollo sullo Scambio di Informazioni.

(R) Il termine "in servizio", quale applicato alle forze armate convenzionali e agli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali, significa carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento, aerei d'addestramento primario, aerei d'addestramento non armati, elicotteri da combattimento, elicotteri da trasporto non armati, veicoli corazzati gittaponte, veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike" e veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" che sono nell'area di applicazione, ad eccezione di quelli in dotazione ad organizzazioni designate e strutturate per assolvere in tempo di pace funzioni di sicurezza interna ovvero che rientrano sotto una delle eccezioni contemplate all'articolo III.

(S) Il termine "veicolo corazzato da trasporto truppa "look-alike"" ed il termine "veicolo corazzato da combattimento di fanteria "look-alike"" significano un veicolo corazzato basato sullo stesso scafo e assomigliante, all'esterno, rispettivamente ad un veicolo corazzato da trasporto truppa o ad un veicolo corazzato da combattimento di fanteria, ma che non dispone di cannone o di arma da fuoco da 20 millimetri di calibro, o superiore, e che è stato costruito o modificato in maniera tale da non consentire il trasporto di una squadra di fanteria in assetto da combattimento.
I veicoli-ambulanza corazzati da trasporto truppa non dovranno essere considerati come veicoli corazzati da combattimento e neppure come veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike", tenuto conto delle disposizioni della "Convenzione Internazionale di Ginevra per il Miglioramento della Sorte dei Feriti e dei Malati delle Forze Armate in Campagna" del 12 agosto 1949 che conferiscono uno "status" speciale alle ambulanze.

(T) Il termine "sito di riduzione" significa una ubicazione chiaramente designata ove abbia luogo la riduzione di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in conformità all'articolo VIII.

(U) Il termine "obblighi di riduzione" significa il quantitativo in ciascuna categoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato che uno Stato Parte si impegna a ridurre durante il periodo di 40 mesi successivi all'entrata in vigore del presente Trattato, al fine di garantire l'ottemperanza ~~dell'~~articolo VII.

H all' R 28/2/92

2. I tipi esistenti di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali assoggettati al Trattato sono elencati nel Protocollo sui Tipi Esistenti. Gli elenchi dei tipi esistenti saranno periodicamente aggiornati in conformità all'articolo XVI, paragrafo 2, lettera (D) e alla Sezione IV del Protocollo sui Tipi Esistenti. Tali aggiornamenti degli elenchi dei tipi esistenti non saranno considerati come emendamenti al Trattato.

3. I tipi esistenti di elicotteri da combattimento elencati nel Protocollo sui Tipi Esistenti saranno categorizzati in conformità alla Sezione I del Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri.

## Articolo III

1. Ai fini del presente Trattato gli Stati Parte applicheranno le seguenti regole di conteggio:

Tutti i carri armati, i veicoli corazzati da combattimento, le artiglierie, gli aerei da combattimento e gli elicotteri d'attacco, secondo la definizione datane all'articolo II, entro l'area di applicazione, saranno soggetti alle limitazioni quantitative e alle altre disposizioni stabilite dagli articoli IV, V e VI, ad eccezione di quelli che, compatibilmente a quanto normalmente praticato da ogni Stato Parte:

o con R 28/2/92

(A) siano in corso di fabbricazione, inclusi i relativi collaudi;

(B) siano usati esclusivamente a fini di ricerca e sviluppo;

(C) appartengano a collezioni storiche;

(D) siano in attesa di destinazione, essendo stati dismessi dal servizio in conformità alle disposizioni dell'articolo IX;

(E) siano in attesa o in corso di revisione o di ~~riparazione~~ generale, ~~in vista di~~ loro esportazione o riesportazione, e siano temporaneamente trattenuti nell'area di applicazione. Tali carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco dovranno essere collocati in siti diversi da quelli dichiarati ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, ovvero in non più di 10 siti dichiarati che siano stati notificati nello scambio di informazioni annuale relativo all'anno precedente. In quest'ultimo caso, essi dovranno essere distinguibili in maniera separata dagli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato;

il rinnovamento ai fini della R 28/2/92

(F) siano in dotazione, nel caso di veicoli corazzati da trasporto truppa, di veicoli corazzati da combattimento di fanteria, di veicoli corazzati ad armamento pesante, o di elicotteri d'attacco multiruolo, ad organizzazioni ideate e strutturate per assolvere, in tempo di pace, funzioni inerenti ~~la~~ sicurezza interna; — alla (L 28/2/92)

(G) siano in transito nell'area di applicazione da una dislocazione al di fuori dell'area di applicazione verso una destinazione finale al di fuori dell'area di applicazione medesima, e ~~siano presenti~~ nell'area di applicazione per un totale di non oltre 7 giorni. — permangano (L 28/2/92)

2. Qualora - in relazione a qualsivoglia di tali carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento o elicotteri d'attacco di cui è richiesta notifica ai sensi della Sezione IV del Protocollo sullo Scambio di Informazioni - uno Stato Parte notifichi un quantitativo insolitamente elevato in più di due scambi di informazioni annuali consecutivi, il medesimo Stato dovrà spiegarne le ragioni in seno al Gruppo Consultivo Congiunto, ove ne sia fatta richiesta in tal senso.

## Articolo IV

1. Entro l'area di applicazione, secondo la definizione datane all'articolo II, ciascuno Stato Parte dovrà limitare e ridurre, secondo necessità, i propri carri armati, i propri veicoli corazzati da combattimento, le proprie artiglierie, i propri aerei da combattimento ed i propri elicotteri d'attacco di modo che, 40 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, e così di seguito, per il gruppo di Stati Parte di sua appartenenza, secondo la definizione datane all'articolo II, i relativi quantitativi complessivi non eccedano:

(A) 20.000 carri armati, dei quali non più di 16.500 dovranno essere in unità in vita,

(B) 30.000 veicoli corazzati da combattimento, dei quali non più di 27.300 dovranno essere in unità in vita. Dei 30.000 veicoli corazzati da combattimento non più di 18.000 dovranno essere veicoli corazzati da combattimento di fanteria e veicoli da combattimento ad armamento pesante; dei veicoli corazzati da combattimento di fanteria e dei veicoli da combattimento ad armamento pesante non più di 1.500 dovranno essere veicoli da combattimento ad armamento pesante; (L 28/2/92)

(C) 20.000 pezzi di artiglieria, dei quali non più di 17.000 dovranno essere in unità in vita;

(D) 6.800 aerei da combattimento;

(E) 2.000 elicotteri ~~da combattimento~~. — d'attacco (L 28/2/92)

I carri armati, i veicoli corazzati da combattimento e le artiglierie non in unità in vita dovranno essere dislocati in siti designati per l'immagazzinamento permanente, secondo la definizione datane all'articolo II, ed essere ubicati soltanto nell'area specificata al paragrafo 2 del presente articolo. Tali siti designati perl'immagazzinamento permanente potranno ~~e~~ essere ubicati in quella parte del territorio dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche comprendente il Distretto Militare di Odessa e la parte meridionale del Distretto Militare di Leningrado. Nel Distretto Militare di Odessa non più di 400 carri armati e non più di 500 pezzi di artiglieria potranno ~~pereio~~ esservi immagazzinati. Nella parte meridionale del Distretto Militare di Leningrado non più di 600 carri armati, non più di 800 veicoli corazzati da combattimento - inclusi non più di 300 veicoli corazzati da combattimento di qualsiasi tipo, il rimanente quantitativo essendo costituito da veicoli corazzati da trasporto truppa - e non più di 400 pezzi d'artiglieria potranno ~~pereio~~ esservi immagazzinati. Per parte meridionale del Distretto Militare di Leningrado dovrà intendersi il territorio compreso in detto distretto militare a sud dell'allineamento est-ovest a 60 gradi 15 minuti primi di latitudine nord.

e anche (R 28/2/92

H così (R 28/2/92

H così (R 28/2/92

2. Entro l'area costituita dall'intero territorio terrestre in Europa, che include tutti i territori insulari europei del Regno del Belgio, della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, del Regno di Danimarca, incluse le isole Faeroer, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Gran Ducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, incluse le Isole Azzorre e Madera,il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, il Regno di Spagna, incluse le Isole Canarie, la Repubblica d'Ungheria, e quella parte del territorio dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche posta ad occidente dei Monti Urali comprendente i Distretti Militari del Baltico, della Bielorussia, dei Carpazi, di Kiev, di Mosca e del Volga-Urali, ogni Stato Parte dovrà limitare e, secondo necessità, ridurre i propri carri armati, i propri veicoli corazzati da combattimento e le proprie artiglierie di modo che, 40 mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, e così di seguito, per il gruppo di Stati Parte di sua appartenenza, i relativi quantitativi complessivi non eccedano:

(A) 15.300 carri armati, dei quali non più di 11.800 dovranno essere in unità in vita;

(B) 24.100 veicoli corazzati da combattimento, dei quali non più di 21.400 dovranno essere in unità in vita;

(C) 14.000 pezzi d'artiglieria , dei quali non più di 11.000 dovranno essere in unità in vita.

3. Entro l'area costituita dall'intero territorio terrestre in Europa, che include tutti i territori insulari europei del Regno del Belgio, della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, del Regno di Danimarca, incluse le isole Faeroer, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Gran Ducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, la Repubblica d'Ungheria e quella parte del territorio dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche comprendente i Distretti Militari del Baltico, della Bielorussia, dei Carpazi e di Kiev, ogni Stato Parte dovrà limitare e, secondo necessità, ridurre i propri carri armati, i propri veicoli corazzati da combattimento e le proprie artiglierie di modo che, 40 mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, e così di seguito, per il gruppo di Stati Parte di sua appartenenza, i relativi quantitativi complessivi non eccedano:

(A) 10.300 carri armati;

(B) 19.260 veicoli corazzati da combattimento;

(C) 9.100 pezzi d'artiglieria.

(D) Nel Distretto Militare di Kiev i quantitativi complessivi in unità in vita ed in siti designati per l'immagazzinamento permanente non dovranno eccedere, congiuntamente:

(1) 2.250 carri armati;

(2) 2.500 veicoli corazzati da combattimento;

(3) 1.500 pezzi d'artiglieria.

4. Entro l'area costituita dall'intero territorio terrestre in Europa, che include tutti i territori insulari europei del Regno del Belgio, della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, la Repubblica Federale di Germania, il Gran Ducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Polonia e la Repubblica d'Ungheria, ogni Stato Parte dovrà limitare e, secondo necessità, ridurre i propri carri armati, i propri veicoli corazzati da combattimento e le proprie artiglierie di modo che, 40 mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, e così di seguito, per il gruppo di Stati Parte di sua appartenenza, i relativi quantitativi complessivi non eccedano:

(A) 7.500 carri armati;

(B) 11.250 veicoli corazzati da combattimento;

(C) 5.000 pezzi d'artiglieria.

5. Gli Stati Parte appartenenti allo stesso gruppo di Stati Parte potranno dislocare carri armati, veicoli corazzati da combattimento ed artiglierie in unità in vita in ognuna delle aree descritte nel presente articolo e nell'articolo V, paragrafo 1, lettera (A) fino al raggiungimento delle limitazioni quantitative valide per tale area, in conformità ai livelli massimi valevoli per le dotazioni notificate ai sensi dell'articolo VII ed a condizione che nessuno Stato Parte stazioni forze armate convenzionali nel territorio di un altro Stato Parte senza l'accordo di tale Stato Parte.

6. Qualora i quantitativi complessivi di un gruppo di Stati Parte di carri armati, di veicoli corazzati da combattimento e di artiglierie in unità in vita entro l'area descritta al paragrafo IV del presente articolo siano inferiori ai limiti quantitativi prescritti dal paragrafo 4 del presente articolo e a condizione che nessuno Stato Parte sia in tal modo impedito dal raggiungere i livelli massimi valevoli per le proprie dotazioni notificati in conformità a quanto disposto dall'articolo VII paragrafi 2, 3 e 5, in tal caso le sommatorie pari alla differenza fra i quantitativi complessivi in ciascuna delle categorie di carri armati, di artiglierie e di veicoli corazzati da combattimento e i limiti quantitativi specificati per tale area potranno essere dislocati dagli Stati Parte appartenenti a quel gruppo di Stati Parte nell'area descritta al paragrafo 3 del presente articolo compatibilmente con i limiti quantitativi specificati al paragrafo 3 del presente articolo.

## Articolo V

1. Al fine di garantire che la sicurezza di ciascuno Stato Parte non sia lesa in nessuno stadio:

(A) entro l'area costituita dall'intero territorio terrestre in Europa che include tutti i territori insulari europei della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica Ellenica, della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia, della Romania, della parte della Repubblica di Turchia entro l'area di applicazione, e di quella parte dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, comprendente i Distretti Militari di Leningrado, di Odessa, della Transcaucasia e del Caucaso settentrionale, ciascuno Stato Parte dovrà limitare e, secondo necessità, ridurre i propri carri armati, i propri veicoli corazzati da combattimento e le proprie artiglierie, di modo che, 40 mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato e così di seguito, per il gruppo di Stati Parte di sua appartenenza, i quantitativi complessivi in unità in vita non eccedano la differenza fra i limiti quantitativi globali di cui all'articolo IV paragrafo 1 e quelli di cui all'articolo IV paragrafo 2, ovverosia:

(1) 4.700 carri armati;

(2) 5.900 veicoli corazzati da combattimento;

(3) 6.000 pezzi d'artiglieria;

le limitazioni quantitative
28/2/92

(B) nonostante ~~i quantitativi numerici~~ di cui alla lettera (A) del presente paragrafo, uno Stato Parte o più Stati Parte potranno schierare, a titolo temporaneo, entro il territorio appartenente ai membri dello stesso gruppo di Stati Parte nell'area descritta alla lettera (A) del presente paragrafo, quantitativi addizionali complessivi in unità in vita per ciascuno gruppo di Stati Parte non eccedenti:

(1) 459 carri armati;

(2) 723 veicoli corazzati da combattimento;

(3) 420 pezzi d'artiglieria;

(C) purchè per ciascun gruppo di Stati Parte non venga schierato più di un terzo di tali quantitativi addizionali complessivi in nessuno degli Stati Parte con territorio entro l'area descritta alla lettera (A) del presente paragrafo, ovverosia

(1) 153 carri armati;

(2) 241 veicoli corazzati da combattimento;

(3) 140 pezzi d'artiglieria.

2. Lo Stato Parte o gli Stati Parte che effettuano lo schieramento nonchè lo Stato Parte o gli Stati Parte destinatari del medesimo schieramento, dovranno darne notifica a tutti gli altri Stati Parte, al più tardi all'inizio dello schieramento stesso, specificando i quantitativi totali schierati per ogni categoria di carri armati, di veicoli corazzati da combattimento e di artiglierie. Lo Stato Parte o gli Stati Parte che effettuano lo schieramento nonchè lo Stato Parte o gli Stati Parte destinatari del medesimo schieramento, dovranno inoltre dare notifica a tutti gli altri Stati Parte entro 30 giorni dal ritiro di quei carri armati, quei veicoli corazzati da combattimento e quelle artiglierie che erano stati temporaneamente schierati.

## Articolo VI

Avendo come obiettivo quello di garantire che nessun singolo Stato Parte possieda più di un terzo, all'incirca, degli ~~armamenti~~ ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato entro l'area di applicazione, ciascuno Stato Parte, dovrà limitare e, secondo necessità, ridurre, i propri carri armati, i propri veicoli corazzati da combattimento, le proprie artiglierie, i propri aerei da combattimento ed i propri elicotteri d'attacco, di modo che, 40 mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, e così di seguito, i quantitativi consentiti entro l'area di applicazione per ciascuno Stato Parte non eccedano:

28/2/92
armamenti
28/2/92

(A) 13.300 carri armati;

(B) 20.000 veicoli corazzati da combattimento;

(C) 13.700 pezzi d'artiglieria.

(D) 5.150 aerei da combattimento;

(E) 1.500 elicotteri d'attacco.

## Articolo VII

1. Affinchè i limiti prescritti dagli articoli IV, V e VI non vengano superati, nessuno Stato Parte dovrà oltrepassare, da # 40 mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, i livelli massimi valevoli per le sue dotazioni di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato da esso precedentemente convenuti nell'ambito del gruppo di Stati Parte di sua appartenenza, in conformità a quanto disposto dal paragrafo 7 del presente articolo, e dal medesimo notificati ai sensi delle disposizioni del presente articolo. R 28/2/92

2. Ciascuno Stato Parte dovrà notificare al momento della firma del presente Trattato a tutti gli altri Stati Parte i livelli massimi valevoli per le sue dotazioni di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato. La notifica dei livelli massimi valevoli per le dotazioni di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, effettuata da ciascuno Stato Parte all'atto della firma del presente Trattato, rimarrà valida fino alla data specificata in una susseguente notifica effettuata ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo.

3. Nel rispetto del limiti prescritti dagli articoli IV, V e VI, ciascuno Stato Parte avrà il diritto di mutare i livelli massimi valevoli per le sue dotazioni di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato. Qualsiasi mutamento nei livelli massimi valevoli per le dotazioni di uno Stato Parte, dovrà essere notificato da tale Stato Parte a tutti gli altri Stati Parte con almeno 90 giorni di anticipo rispetto alla data, specificata nella notifica stessa, in cui tale mutamento prenderà effetto. Al fine di non oltrepassare alcuno dei limiti prescritti dagli articoli IV e V qualsiasi incremento nei livelli massimi valevoli per le dotazioni di uno Stato Parte, altrimenti suscettibile di determinare il superamento di detti limiti, dovrà essere preceduto o accompagnato da un corrispondente decremento nei livelli massimi previamente notificati valevoli per le dotazioni di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato di uno o più Stati Parte appartenenti allo stesso gruppo di Stati Parte. La notifica di un mutamento nei livelli massimi valevoli per le dotazioni rimarrà valida dalla data specificata nella notifica medesima fino alla data specificata in una susseguente notifica ai sensi del presente paragrafo. R 28/2/92

4. Ogni notifica prevista ai sensi dei paragrafi 2 ovvero 3 del presente articolo che riguardi i veicoli corazzati da combattimento, dovrà anche comprendere l'indicazione dei livelli massimi valevoli per le dotazioni di veicoli corazzati da combattimento di fanteria e di veicoli da combattimento ad armamento pesante dello Stato Parte notificante.

5. Novanta giorni prima della scadenza del periodo di 40 mesi prescritto ~~dalle~~ per le riduzioni ai sensi dell'articolo VIII e, dopo di allora, in occasione di qualunque eventuale notifica di mutamento ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, ciascuno Stato Parte dovrà notificare i livelli massimi valevoli per le sue dotazioni di carri armati, pezzi di artiglieria e veicoli corazzati da combattimento con riferimento a ciascuna delle aree descritte dall'articolo IV, paragrafi da 2 a 4, e dall'articolo V, paragrafo 1, lettera (A). R 28/2/92

6. Ogni decremento nei quantitativi di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato posseduti da uno Stato Parte di cui sia prescritta la notifica ai sensi del Protocollo sulle Notifiche e sugli Scambi di Informazioni, non conferirà, di per se stesso, alcun diritto a nessuno degli altri Stati Parte di incrementare i livelli massimi valevoli per le proprie dotazioni di cui sia prescritta la notifica ai sensi del presente articolo.

7. Rientrerà nell'esclusiva responsabilità di ciascuno Stato Parte di garantire che non siano oltrepassati i livelli massimi valevoli per le proprie dotazioni notificati ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Gli Stati Parte appartenenti allo stesso gruppo di Stati Parte si consulteranno al fine di garantire che i livelli massimi valevoli per le dotazioni notificate ai sensi delle disposizioni del presente articolo, considerati congiuntamente, se e quando del caso, non oltrepassino i limiti stabiliti dagli articoli IV, V e VI.

## Articolo VIII

1. I limiti quantitativi prescritti dagli articoli IV, V e VI dovranno essere raggiunti soltanto a mezzo di riduzioni, in conformità alle disposizioni del Protocollo sulle Riduzioni, del Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri, del Protocollo sulla Riclassificazione degli Aerei, della Nota a piè di pagina di cui alla Sezione I, paragrafo 2, lettera (A) del Protocollo sui Tipi Esistenti, e del Protocollo sulle Ispezioni.

2. Le categorie di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali ~~limitati dal Trattato~~ soggette a riduzione sono quelle dei carri armati, delle artiglierie, dei veicoli corazzati da combattimento, degli aerei da combattimento e degli elicotteri d'attacco. I tipi specifici sono elencati nel Protocollo sui Tipi Esistenti. 28/2/92

(A) I carri armati ed i veicoli corazzati da combattimento saranno ridotti mediante distruzione, mediante conversione a fini non militari, a mezzo di collocazione in mostra statica, a mezzo di impiego quali bersagli terrestri o, nel caso di veicoli corazzati da trasporto truppa, mediante modifica in conformità alla Nota a piè di pagina di cui alla Sezione I, paragrafo 2, lettera (A) del Protocollo sui Tipi Esistenti.

(B) Le artiglierie saranno ridotte mediate distruzione, mediante collocazione in mostra statica, ovvero, nel caso delle artiglierie semoventi, a mezzo di impiego quali bersagli terrestri.

(C) Gli aerei da combattimento saranno ridotti mediante distruzione, mediante collocazione in mostra statica, mediante impiego per fini addestrativi a terra ovvero, nel caso di specifici modelli o versioni di aerei d'addestramento con capacità di combattimento, mediante loro riclassificazione in aerei da addestramento non armati.

(D) Gli elicotteri specializzati d'attacco saranno ridotti mediante distruzione, mediante collocazione in mostra statica, ovvero mediante loro impiego per fini addestrativi a terra.

(E) Gli elicotteri d'attacco multiruolo saranno ridotti mediante distruzione, mediante collocazione in mostra statica, impiego per fini addestrativi a terra, ovvero mediante ricategorizzazione.

3. Gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato saranno considerati ridotti all'atto della avvenuta esecuzione delle procedure prescritte dai Protocolli elencati al paragrafo 1 del presente articolo e dietro notifica ai sensi dei medesimi Protocolli. Gli armamenti e gli equipaggiamenti ~~convenzionali~~ così ridotti non verranno più computati ~~entro~~ limiti quantitativi di cui agli articoli IV, V e VI. (R 28/2/92

4. Le riduzioni saranno eseguite in tre fasi e completate non oltre 40 mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, di modo che: agli effetti dei (R 28/2/92

(A) a conclusione della prima fase delle riduzioni, ovverosia non oltre 16 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, ogni Stato Parte dovrà avere garantito di aver soddisfatto almeno il 25 percento dei suoi obblighi complessivi di riduzione ~~mediante corrispondenti riduzioni~~ in ciascuna categoria di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato; (R 28/2/92

(B) a conclusione della seconda fase delle riduzioni, ovverosia non oltre 28 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, ogni Stato Parte dovrà avere garantito di aver soddisfatto almeno il 60 percento dei suoi obblighi complessivi di riduzione, ~~mediante corrispondenti riduzioni~~ in ciascuna categoria di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato; (R 28/2/92

(C) a conclusione della fase finale delle riduzioni, ovverosia non oltre 40 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, ogni Stato Parte dovrà avere garantito di aver soddisfatto la totalità dei suoi obblighi di riduzione in ciascuna delle categorie di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato. Gli Stati Parte che eseguano la conversione a fini non militari dovranno aver garantito l'avvenuto completamento della conversione F di tutti i carri armati a conclusione della terza fase delle riduzioni;

(D) i veicoli considerati ridotti per il fatto di esser stati parzialmente distrutti in conformità a quanto disposto dalla Sezione VIII, paragrafo 6 del Protocollo sulle Riduzioni, dovranno essere stati completamente convertiti a fini non militari ovvero distrutti in conformità alle disposizioni della Sezione IV del Protocollo sulle Riduzioni, non oltre 64 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato.

5. Gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato di prevista riduzione dovranno esser stati dichiarati presenti nell'area di applicazione in occasione dello scambio di informazioni all'atto della firma del presente Trattato.

6. Non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Trattato, ogni Stato Parte notificherà a tutti gli altri Stati Parte i suoi obblighi di riduzione.

F in conformità a quanto disposto dalla sezione VIII del Protocollo sulle riduzioni (R 28/2/92

7. Con l'eccezione di quanto disposto dal paragrafo 8 del presente articolo, gli obblighi di riduzione a carico di uno Stato Parte, per ciascuna categoria, non dovranno essere inferiori alla differenza tra le sue dotazioni notificate, in conformità a quanto disposto dal Protocollo sullo Scambio di Informazioni, all'atto della firma, ovvero all'entrata in vigore del presente Trattato - essendo vincolante il più elevato di tali due valori - e i livelli massimi valevoli per le sue dotazioni notificati ai sensi dell'articolo VII.

8. Ogni susseguente mutamento delle dotazioni di uno Stato Parte notificato ai sensi del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, ovvero dei livelli massimi valevoli per le sue dotazioni notificati ai sensi dell'articolo VII dovrà tradursi in un corrispondente aggiustamento degli obblighi di riduzione a carico del medesimo Stato Parte, da notificarsi agli altri Stati Parte. Qualsiasi notifica di un decremento negli obblighi di riduzione di uno Stato Parte dovrà essere preceduta o accompagnata, in alternativa, dalla notifica di un corrispondente incremento di dotazioni non eccedente i livelli massimi valevoli per le dotazioni, notificati ai sensi dell'articolo VII a cura di uno o più Stati Parte appartenenti allo stesso gruppo di Stati Parte, oppure dalla notifica di un corrispondente incremento degli obblighi di riduzione di uno o più di tali Stati Parte.

9. All'atto dell'entrata in vigore del presente Trattato ogni Stato Parte dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte, in conformità al Protocollo sullo Scambio di Informazioni, l'ubicazione dei siti di sua appartenenza ove gli armamenti convenzionali verranno ridotti, ivi inclusi quelli ove verrà portata a termine la conversione definitiva a fini non militari di carri armati e di veicoli corazzati da combattimento.

10. Ogni Stato Parte avrà il diritto di designare tanti siti di riduzione quanti ne desideri, di modificare senza restrizioni la designazione di tali siti nonchè di eseguire le riduzioni e la conversione definitiva simultaneamente in un massimo di venti siti. Gli Stati Parte avranno il diritto, in virtù di accordi vicendevoli, di utilizzare in comune e di co-installare siti di riduzione.

11. ~~Diversamente~~ da quanto disposto dal paragrafo 10 del presente articolo ~~della Sezione I del Protocollo sulle Riduzioni~~, durante il periodo di convalida di base, vale a dire nel periodo compreso fra l'entrata in vigore del presente Trattato e i 120 giorni successivi all'entrata in vigore del medesimo, le riduzioni potranno essere eseguite simultaneamente in non più di due siti di riduzione per ciascun Paese.

12. Le riduzioni degli armamenti e degli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dovranno essere eseguite nei siti di riduzione, salvo quanto diversamente specificato nei Protocolli elencati nel paragarfo 1 del presente articolo, nell'area di applicazione.

13. Il processo delle riduzioni, inclusi i risultati della conversione a fini non militari di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, condotta a termine sia durante il periodo delle riduzioni sia nei 24 mesi successivi al periodo delle riduzioni, sarà soggetto ad ispezioni senza diritto di rifiuto, in conformità a quanto disposto dal Protocollo sulle Ispezioni.

## Articolo IX

1. Oltre alle rimozioni dal servizio in conformità alle disposizioni dell'articolo VIII, carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento, ed elicotteri d'attacco nell'area di applicazione dovranno essere ritirati dal servizio soltanto mediante dismissione dal servizio, purchè:

(5x)

(A) tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato siano dismessi dal servizio, e, in attesa di destinazione, siano dislocati in non più di 8 siti che dovranno essere notificati come siti dichiarati in conformità al Protocollo sullo Scambio di Informazioni e che dovranno essere indicati in tali notifiche come aree destinate al deposito degli armamenti e degli equipaggiamenti convenzionali limitati dismessi dal servizio. Qualora siti contenenti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali dismessi dal servizio contengano anche eventuali altri armamenti ed equipaggiamenti convenzionali assoggettati al Trattato, gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali dismessi dal servizio dovranno essere distinguibili separatamente;

(B) i quantitativi di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali dismessi dal servizio non eccedano, per ogni singolo Stato Parte, l'uno percento delle proprie dotazioni notificate di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, o, in alternativa ma con vincolo di attenersi al valore più elevato, non più di un totale di 250 unità, di cui non più di 200 dovranno essere carri armati, veicoli corazzati da combattimento e pezzi d'artiglieria, e non più di 50 dovranno essere elicotteri d'attacco ed aerei da combattimento.

2. La notifica di dismissione dal servizio dovrà comprendere il quantitativo e i tipi di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato che siano stati dismessi dal servizio e la loro dislocazione fuori servizio; essa dovrà essere effettuata a tutti gli altri Stati Parte in conformità alla Sezione IX, paragrafo 1, lettera (B) del Protocollo sullo Scambio di Informazioni.

## Articolo X

1. I siti designati per l'immagazzinamento permanente dovranno essere notificati in conformità a quanto disposto dal Protocollo sullo Scambio di Informazioni a tutti gli altri Stati Parte dallo Stato Parte cui appartengono gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato contenuti in siti designati per l'immagazzinamento permanente. La notifica dovrà comprendere la designazione e l'ubicazione, incluse le coordinate geografiche, dei siti designati per l'immagazzinamento permanente, nonchè i quantitivi ~~e i tipi~~ di ciascuna categoria dei propri armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in ognuno di tali siti d'immagazzinamento.

2. I siti designati per l'immagazzinamento permanente dovranno contenere soltanto le infrastrutture idonee all'immagazzinamento ed alla manutenzione degli armamenti e degli equipaggiamenti (ad esempio: magazzini, autorimesse, officine e connessi depositi, come pure altri impianti di supporto). I siti designati per l'immagazzinamento permanente non dovranno contenere poligoni di tiro o aree di addestramento attinenti agli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato. I siti designati per l'immagazzinamento permanente dovranno contenere soltanto armamenti ed equipaggiamenti appartenenti alle forze armate convenzionali di uno Stato Parte.

3. Ciascun sito designato per l'immagazzinamento permanente dovrà avere un limite fisico chiaramente definito che dovrà consistere in una recinzione perimetrale continua di almeno metri 1,50 di altezza. La recinzione perimetrale non dovrà disporre di più di tre varchi quali uniche vie di entrata e uscita per gli armamenti e gli equipaggiamenti.

4. Gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dislocati entro siti designati per l'immagazzinamento permanente saranno conteggiati come armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato non in unità in vita: ciò anche quando essi vengano temporaneamente rimossi ai sensi dei paragrafi 7, 8, 9 e 10 del presente articolo. Gli armamenti ed equipaggiamenti limitati dal Trattato immagazzinati in siti diversi da quelli designati per l'immagazzinamento permanente saranno conteggiati come armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in unità in vita.

5. Unità o formazioni in vita non potranno essere dislocate entro siti designati per l'immagazzinamento permanente, con l'eccezione di quanto stabilito dal paragrafo 6 del presente l'articolo.

6. Soltanto il personale addetto alla sicurezza e al funzionamento dei siti designati per l'immagazzinamento permanente, ovvero addetto alla manutenzione degli armamenti ed equipaggiamenti ivi immagazzinati, potrà essere dislocato entro siti designati per l'immagazzinamento permanente.

7. Ai fini della manutenzione, della riparazione o della modifica di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, dislocati entro siti designati per l'immagazzinamento permanente, ciascuno Stato Parte avrà il diritto, senza bisogno di previa notifica, di simultaneamente rimuovere e trattenere fuori da siti designati per l'immagazzinamento permanente - in alternativa ma con vincolo di attenersi al più basso dei due valori assoluti risultanti - fino al 10 percento, con arrotondamento al numero pari più vicino, delle dotazioni notificate di ciascuna categoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in ciascun sito designato per l'immagazzinamento permanente, ovvero 10 unità di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato per ciascuna categoria e per ciascun sito designato per l'immagazzinamento permanente.

8. Con l'eccezione di quanto stabilito dal paragrafo 7 del presente articolo, nessuno Stato Parte potrà rimuovere armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato da siti designati per l'immagazzinamento permanente, a meno che non ne abbia dato notifica a tutti gli altri Stati Parte almeno 42 giorni prima di tale rimozione. La notifica dovrà essere effettuata dallo Stato Parte cui appartengono gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato. Tale notifica dovrà specificare:

(A) l'ubicazione del sito designato per l'immagazzinamento permanente da cui è previsto debbano essere rimossi armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, nonchè i quantitativi ~~ed i tipi~~ di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato per ciascuna categoria di contemplata rimozione; per ogni tipo di ciascuna categoria (R 28/2/92

(B) le date di rimozione e di rientro degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato;

(C) la contemplata ubicazione e il previsto impiego degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato durante la loro permanenza fuori dal sito designato per l'immagazzinamento permanente.

9. Con l'eccezione di quanto stabilito dal paragrafo 7 del presente articolo, i quantitativi complessivi di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato rimossi e trattenuti fuori da siti designati per l'immagazzinamento permanente da Stati Parte appartenenti allo stesso gruppo di Stati Parte, non dovranno in alcun momento superare:

(A) 550 carri armati;

(B) 1.000 veicoli corazzati da combattimento;

(C) 300 artiglierie.

10. Gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato rimossi da siti designati per l'immagazzinamento permanente ai sensi dei paragrafi 8 e 9 del presente articolo, dovranno far ritorno a siti designati per l'immagazzinamento permanente non oltre 42 giorni dalla loro rimozione, ad eccezione ~~di quei pezzi di~~ armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato estratti per esigenze di revisione generale. Tali pezzi dovranno far rientro ai siti designati per l'immagazzinamento permanente immediatamente dopo il completamento della revisione stessa. di quegli (R 28/2/92

11. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di sostituire armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dislocati in siti designati per l'immagazzinamento permanente. Ciascuno Stato Parte dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte, all'inizio della sostituzione, il quantitativo, l'ubicazione, il tipo e la destinazione degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in corso di sostituzione.

## Articolo XI

1. Ciascuno Stato Parte dovrà limitare i propri veicoli corazzati gittaponte in modo tale che, 40 mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, e così di seguito, il quantitativo complessivo dei veicoli corazzati gittaponte in unità in vita entro l'area di applicazione non ecceda, per il gruppo di Stati Parte di appartenenza, ~~il quantitativo di~~ 740 unità.

(R 28/2/92

2. Tutti i veicoli corazzati gittaponte entro l'area di applicazione, in eccesso rispetto al quantitativo complessivo indicato al paragrafo 1 del presente articolo per ciascun gruppo di Stati Parte, dovranno essere dislocati in siti designati per l'immagazzinamento permanente, secondo la definizione datane all'articolo II. Ogni qualvolta veicoli corazzati gittaponte vengano dislocati in un sito designato per l'immagazzinamento permanente, sia da soli sia insieme ad armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, si applicheranno le disposizioni dell'articolo X, paragrafi da 1 a 6 sia ai veicoli corazzati gittaponte, sia agli armamenti ed agli equipaggiamenti convenzionali limitati dal presente Trattato. I veicoli corazzati gittaponte dislocati in siti designati per l'immagazzinamento permanente non saranno considerati come dislocati in unità in vita.

3. Con l'eccezione delle disposizioni di cui al paragrafo 6 del presente l'articolo, veicoli corazzati gittaponte potranno essere rimossi, nel rispetto delle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo dai siti designati per l'immagazzinamento permanente solo dopo che ne sia stata data notifica agli altri Stati Parte almeno 42 giorni prima della rimozione. La notifica dovrà specificare:

(A) le ubicazioni dei siti designati per l'immagazzinamento permanente da cui i veicoli corazzati gittaponte debbano essere rimossi ed i quantitativi dei veicoli corazzati gittaponte da rimuovere da ciascuno di tali siti;

(B) le date di rimozione dei veicoli corazzati gittaponte dai siti designati per l'immagazzinamento permanente e le date di loro rientro ai medesimi;

(C) il contemplato impiego dei veicoli corazzati gittaponte durante il periodo della loro rimozione dai siti designati per l'immagazzinamento permanente.

4. Con l'eccezione delle disposizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo, i veicoli corazzati gittaponte rimossi dai siti designati per l'immagazzinamento permanente dovranno far rientro ai medesimi siti non più tardi di 42 giorni dalla data della loro effettiva rimozione.

5. Il quantitativo complessivo di veicoli corazzati gittaponte rimossi dai siti designati per l'immagazzinamento permanente e dislocati fuori dai medesimi siti, da ciascun gruppo di Stati Parte, non dovrà eccedere, in alcun momento, le 50 unità.

6. Gli Stati Parte avranno il diritto, per esigenze di manutenzione o di modifica, di simultaneamente rimuovere e trattenere fuori dai siti designati per l'immagazzinamento permanente - in alternativa ma con vincolo di attenersi al più basso dei valori assoluti risultanti - il 10 percento, con arrotondamento al numero pari più vicino, delle loro dotazioni notificate di veicoli corazzati gittaponte in ciascun sito designato per l'immagazzinamento permanente, ovvero 10 veicoli corazzati gittaponte per ciascun sito designato per l'immagazzinamento permanente.

7. In caso di disastri naturali implicanti inondazioni o danni a ponti permanenti, gli Stati Parte avranno il diritto di rimuovere veicoli corazzati gittaponte dai siti designati per l'immagazzinamento permanente. La notifica di tali rimozioni sarà effettuata a tutti gli altri Stati Parte al momento delle rimozioni medesime.

## Articolo XII

1. Non sono limitati dal presente Trattato i veicoli corazzati da combattimento di fanteria in dotazione ad organizzazioni di uno Stato Parte ideate e strutturate per assolvere, in tempo di pace, funzioni inerenti ~~la~~ alla sicurezza interna e che non sono strutturate ed organizzate per combattere a terra contro un nemico esterno. Nonostante quanto precede, allo scopo di ~~rafforzare l'ottemperanza~~ migliorare l'applicazione del presente Trattato e garantire che il quantitativo di tali armamenti in dotazione alle predette organizzazioni non ~~dovrà essere~~ sia utilizzato per circonvenire le disposizioni del presente Trattato, qualsivoglia dei predetti armamenti in eccesso ai 1.000 veicoli corazzati da combattimento di fanteria assegnati da uno Stato Parte ad organizzazioni ideate e strutturate per assolvere, in tempo di pace, funzioni inerenti ~~la~~ alla sicurezza interna, rappresenterà una porzione dei livelli consentiti specificati agli articoli IV, V e VI. Non più di 600 di tali veicoli corazzati da combattimento di fanteria di uno Stato Parte, assegnati alle predette organizzazioni, potranno essere collocati in quella parte dell'area di applicazione descritta all'articolo V, paragrafo 1, lettera (A). Ciascuno Stato Parte dovrà inoltre assicurare che dette organizzazioni si astengano dall'acquisire capacità di combattimento in eccesso rispetto a quelle necessarie per far fronte alle esigenze inerenti ~~la~~ alla sicurezza interna.

2. Ogni Stato Parte che intenda riassegnare carri armati, veicoli corazzati da combattimento di fanteria, artiglierie, aerei da combattimento, elicotteri d'attacco e veicoli corazzati gittaponte in servizio nelle forze armate convenzionali a qualsivoglia organizzazione di detto Stato Parte che non appartenga alle proprie forze armate convenzionali, dovrà darne notifica a tutti gli altri Stati Parte non oltre la data in cui tale riassegnazione prenderà effetto. La notifica dovrà specificare la data ~~effettiva~~ di decorrenza della riassegnazione, la data alla quale l'equipaggiamento viene fisicamente trasferito, come pure i quantitativi, per ciascun tipo di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato oggetto della riassegnazione.

## Articolo XIII

1. Al fine di garantire la verifica dell'ottemperanza ~~delle~~ alle disposizioni del Trattato, ciascuno Stato Parte dovrà effettuare notifiche e scambi di informazioni relativamente ai propri armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in conformità al Protocollo sullo Scambio di Informazioni.

2. ~~Le~~ Tali notifiche e ~~gli~~ lo scambio di informazioni saranno effettuati in conformità all'articolo XVII.

3. Ciascuno Stato Parte sarà responsabile delle proprie informazioni; la ricezione di tali informazioni e delle notifiche non comporterà convalida o accettazione delle informazioni fornite.

## Articolo XIV

1. Allo scopo di garantire l'ottemperanza ~~delle~~ disposizioni del Trattato, ciascuno Stato Parte avrà il diritto di effettuare e l'obbligazione di accettare, entro l'area di applicazione, ispezioni in conformità alle disposizioni del Protocollo sulle Ispezioni.

2. Tali ispezioni avranno lo scopo di:

(A) verificare, sulla base delle informazioni fornite ai sensi del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, l'ottemperanza degli Stati Parte alle limitazioni quantitative stabilite dagli articoli IV, V e VI;

(B) sorvegliare il processo di riduzione dei carri armati, dei veicoli corazzati da combattimento, delle artiglierie, degli aerei da combattimento e degli elicotteri d'attacco eseguito in siti di riduzione in conformità all'articolo VIII e al Protocollo sulle Riduzioni;

(C) sorvegliare la certificazione degli elicotteri d'attacco multiruolo ricategorizzati e degli aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, eseguito, rispettivamente, in conformità al Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri ed al Protocollo sulla Riclassificazione degli Aerei.

3. Nessuno Stato Parte eserciterà i diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo nei confronti di Stati Parte appartenenti al gruppo di Stati Parte al quale esso stesso appartiene allo scopo di eludere gli obiettivi del regime di verifica.

4. Nel caso di un'ispezione effettuata congiuntamente da più di uno Stato Parte, uno di essi dovrà essere responsabile dell'adempimento delle disposizioni del Trattato.

5. Il numero di ispezioni ai sensi delle Sezioni VII e VIII del Protocollo sulle Ispezioni che ciascuno Stato Parte avrà il diritto di effettuare e l'obbligo di accettare, durante ogni specifico periodo di tempo, sarà determinato in conformità alle disposizioni della Sezione II di quel Protocollo.

6. A conclusione del periodo di 120 giorni di convalida dei livelli residnali, ciascuno Stato Parte avrà il diritto di effettuare - e ciascuno Stato Parte con territorio nell'area di applicazione avrà l'obbligo di accettare - ispezioni aeree entro l'area di applicazione secondo un quantitativo concordato. Tale quantitativo concordato e le altre disposizioni applicabili al riguardo saranno trattati in modo esteso durante i negoziati di cui all'articolo XVIII.

## Articolo XV

1. Allo scopo di garantire la verifica dell'ottemperanza ~~delle~~ disposizioni del presente Trattato, ogni Stato Parte avrà il diritto di far ricorso, oltre che alle procedure di cui all'articolo XIV, ai mezzi tecnici nazionali o multinazionali di verifica a propria disposizione in maniera compatibile coi principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti.

2. Uno Stato Parte non dovrà effettuare interferenze nei mezzi tecnici nazionali o multinazionali di verifica di un altro Stato Parte funzionanti in conformità a quanto disposto dal paragrafo 1 del presente articolo.

3. Uno Stato Parte non dovrà utilizzare misure di occultamento che impediscano la verifica dell'ottemperanza ~~delle~~ disposizioni del presente Trattato mediante mezzi tecnici nazionali o multinazionali di verifica posti in funzione in conformità a quanto disposto dal paragrafo 1 del presente articolo. Tale obbligazione non si riferisce alle attività di copertura o di occultamento connesse al normale addestramento del personale, alla manutenzione ovvero ad operazioni concernenti armamenti ed equipaggiamenti limitati dal Trattato. 1- alle 28/2/92

## Articolo XVI

1. Per favorire il raggiungimento degli obbiettivi e l'adempimento delle disposizioni del presente Trattato, gli Stati Parte con il presente articolo istituiscono un Gruppo Consultivo Congiunto.

2. Nell'ambito del Gruppo Consultivo Congiunto, gli Stati Parte provvederanno a:

(A) trattare questioni relative all'ottemperanza delle disposizioni del presente Trattato ovvero alla loro eventuale circonvenzione;

(B) tentare di risolvere ambiguità e differenze di interpretazione che possano appalesarsi quanto alla maniera di applicare il presente Trattato;

(C) prendere in esame e, qualora possibile, convenire misure per accrescere la funzionalità e l'efficacia del presente Trattato;

(D) aggiornare le liste contenute nel Protocollo sui Tipi Esistenti, come disposto dall'articolo II, paragrafo 2;

(E) risolvere questioni tecniche onde pervenire a prassi comuni fra gli Stati Parte quanto alla maniera di applicare il presente Trattato;

(F) elaborare o rivedere, secondo necessità, le norme di procedura, i metodi di lavoro e la scala di distribuzione delle spese del Gruppo Consultivo Congiunto e delle conferenze convocate ai sensi del presente Trattato, nonchè la ripartizione dei costi delle ispezioni fra due o più Stati Parte;

(G) prendere in esame ed elaborare idonee misure volte a garantire che le informazioni ottenute attraverso gli scambi di informazioni fra gli Stati Parte, ovvero come risultato di ispezioni ai sensi del presente Trattato, siano usate esclusivamente ai fini del Trattato medesimo, prendendo in considerazione le particolari esigenze di ciascuno Stato Parte con riferimento alla salvaguardia delle informazioni che tale Stato Parte indichi come sensibili.

(H) prendere in esame, su richiesta di qualsiasi Stato Parte, qualunque questione che uno Stato Parte desideri proporre all'esame di qualsivoglia conferenza di contemplata convocazione in conformità a quanto previsto dall'articolo XXI; tale esame non pregiudicherà il diritto di ciascuno Stato Parte di far ricorso alle procedure previste dall'articolo XXI;

(I) prendere in esame questioni contenziose derivanti dalla applicazione del presente Trattato.

3. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di sollevare innanzi al Gruppo Consultivo Congiunto qualunque questione relativa al presente Trattato e di ottenerne l'inserimento all'ordine del giorno.

4. Il Gruppo Consultivo Congiunto adotterà decisioni e formulerà raccomandazioni per consenso. Per consenso dovrà intendersi l'assenza di qualunque obiezione da parte di qualsiasi rappresentante di uno Stato Parte all'adozione di una decisione o alla formulazione di una raccomandazione.

5. Il Gruppo Consultivo Congiunto potrà proporre emendamenti del presente Trattato ai fini della loro sottoposizione ad esame e conferma in conformità a quanto disposto dall'articolo XX. Il Gruppo Consultivo Congiunto potrà anche convenire miglioramenti per quanto attiene alla funzionalità ed all'efficacia del presente Trattato, compatibili con le sue disposizioni. A meno che tali miglioramenti si riferiscano soltanto a questioni minori di natura amministrativa o tecnica, essi dovranno essere sottoposti ad esame e conferma in conformità a quanto disposto dall'articolo XX prima di poter avere effetto.

6. Nulla del presente articolo potrà considerarsi interdire o limitare la possibilità per qualsiasi Stato Parte di chiedere informazioni ad altri Stati Parte o di consultarsi con i medesimi su questioni relative al presente Trattato e alla sua applicazione attraverso canali o in fori diversi dal Gruppo Consultivo Congiunto.

7. Il Gruppo Consultivo Congiunto si atterrà alle procedure stabilite dal Protocollo sul Gruppo Consultivo Congiunto.

## Articolo XVII

Gli Stati Parte dovranno trasmettere in forma scritta le informazioni e notifiche previste dal presente Trattato. Essi dovranno utilizzare i canali diplomatici o altri canali ufficiali da essi indicati, comprendenti in particolare una rete di comunicazioni da istituire con separato accordo.

## Articolo XVIII

1. Successivamente alla firma del presente Trattato, gli Stati Parte proseguiranno i negoziati sulle forze armate convenzionali allo scopo di sviluppare il presente Trattato.

con lo stesso mandato
R 28/2/92

2. L'obiettivo di tali negoziati sarà quello di concludere un accordo su misure addizionali volte a rafforzare ulteriormente la sicurezza e la stabilità in Europa, ivi incluse, in conformità al Mandato, misure intese a limitare la consistenza degli effettivi delle proprie forze convenzionali nell'area di applicazione.

3. Gli Stati Parte si adopereranno per concludere tali negoziati non oltre la riunione sui seguiti della Conferenza sulla Cooperazione e la Sicurezza in Europa, da tenersi ad Helsinki nel 1992.

Articolo XIX

1. Il presente Trattato sarà di durata illimitata. Esso potrà essere integrato da un ulteriore Trattato.

2. Ogni Stato Parte, nell'esercizio della sua sovranità nazionale, avrà il diritto di recedere dal presente Trattato qualora decida che eventi straordinari attinenti l'oggetto del presente Trattato abbiano messo a repentaglio i suoi supremi interessi. Uno Stato Parte intenzionato ad esercitare il diritto di recesso dovrà notificare la sua decisione in tal senso al Depositario e a tutti gli altri Stati Parte. La notifica relativa dovrà essere effettuata almeno 150 giorni prima del divisato recesso dal presente Trattato. Essa dovrà includere un'esposizione degli eventi straordinari che lo Stato Parte consideri abbiano messo a repentaglio i suoi supremi interessi.

3. Nell'esercizio della propria sovranità nazionale, ogni Stato Parte, avrà, in particolare, il diritto di recedere dal presente Trattato qualora un altro Stato Parte incrementi, in proporzioni tali da rappresentare un'ovvia minaccia all'equilibrio delle forze entro l'area di applicazione, le proprie dotazioni di carri armati, veicoli corazzati da combattimento, pezzi d'artiglieria, aerei da combattimento o elicotteri d'attacco, secondo la definizione datane all'articolo II, e che sono fuori dall'ambito delle limitazioni stabilite dal presente Trattato.

Articolo XX

1. Ogni Stato Parte potrà proporre emendamenti al presente Trattato. Il testo di ciascun emendamento proposto sarà presentato al Depositario che lo diramerà a tutti gli Stati Parte.

2. Qualora un emendamento venga approvato da tutti gli Stati Parte, esso entrerà in vigore in conformità alle procedure stabilite dall'articolo XXII del presente Trattato che disciplina l'entrata in vigore del medesimo.

Articolo XXI

1. Quarantasei mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato e, dopo di allora, a scadenze di cinque anni, il Depositario convocherà una conferenza degli Stati Parte al fine di passare in rassegna il funzionamento del presente Trattato.

2. Il Depositario convocherà una conferenza straordinaria degli Stati Parte qualora gliene venga fatta richiesta da un qualsiasi Stato Parte che ritenga si siano verificate circostanze eccezionali relative al presente Trattato, in particolare nell'eventualità che uno Stato Parte abbia annunciato la sua intenzione di abbandonare il gruppo di Stati Parte di sua appartenenza, o di unirsi all'altro gruppo di Stati Parte secondo la definizione datane all'articolo II, paragrafo 1, lettera (A). Per consentire agli altri Stati Parte di prepararsi per tale conferenza, la richiesta dovrà includere la ragione per la quale detto Stato Parte ritenga necessaria una conferenza straordinaria. Tale conferenza prenderà in esame le circostanze indicate nella richiesta medesima, nonchè le loro conseguenze sul funzionamento del presente Trattato. La conferenza avrà inizio non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta e, a meno che essa non decida diversamente, durerà non più di tre settimane.

3. Il Depositario convocherà una conferenza degli Stati Parte al fine di prendere in esame qualsiasi emendamento proposto secondo quanto disposto dall'articolo XX, qualora gliene venga fatta richiesta da tre o più Stati Parte. Tale conferenza dovrà avere inizio non oltre 21 giorni dalla ricezione delle richieste necessarie.

4. Nell'eventualità che uno Stato Parte notifichi la sua decisione di recedere dal presente Trattato, a sensi dell'articolo XIX, il Depositario convocherà una conferenza degli Stati Parte che dovrà avere inizio non oltre 21 giorni dalla ricezione della notifica di recesso al fine di prendere in esame le questioni relative al recesso dal presente Trattato.

## Articolo XXII

1. Il presente Trattato sarà sottoposto a ratifica da ciascuno Stato Parte in conformità alle proprie procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi, con il presente articolo indicato come il Depositario.

2. Il presente Trattato entrerà in vigore 10 giorni dopo che gli strumenti di ratifica saranno stati depositati da tutti gli Stati Parte elencati nel Preambolo.

3. Il Depositario dovrà prontamente comunicare a tutti gli altri Stati Parte:

(A) l'avvenuto deposito di ciascuno strumento di ratifica;

(B) l'entrata in vigore del presente Trattato;

(C) qualsiasi recesso ai sensi dell'articolo XIX e la sua effettiva decorrenza;

(D) il testo di qualunque emendamento proposto in conformità all'articolo XX;

(E) l'entrata in vigore di qualunque emendamento del presente Trattato;

(F) qualsiasi richiesta di convocazione di una conferenza in conformità all'articolo XXI;

(G) la convocazione di una conferenza in conformità all'articolo XXI;

(H) ogni altro argomento che il Depositario sia tenuto a comunicare agli Stati Parte ai sensi del presente Trattato.

4. Il presente Trattato sarà registrato dal Depositario in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo XXIII

L'originale del presente Trattato, i cui testi in italiano, in francese, in inglese, in russo, in spagnolo e in tedesco sono ugualmente autentici, verrà depositato negli archivi del Depositario. Copie debitamente certificate del presente Trattato verranno trasmesse dal Depositario a tutti gli Stati Parte.

# PROTOCOLLO
# SUI TIPI ESISTENTI DI ARMAMENTI
# E DI EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI

Con il presente Protocollo gli Stati Parte convengono: (a) le liste, valide dalla data della firma del Trattato, dei tipi esistenti di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali soggetti alle misure di limitazione, di riduzione, di scambio di informazioni e di verifica; (b) le procedure per la diramazione di dati tecnici e di fotografie riguardanti detti tipi esistenti di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali; (c) le procedure di aggiornamento delle liste di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali esistenti, in conformità a quanto disposto dall'articolo II del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990, in prosieguo denominato il Trattato.

Y tipi di
R 28/2/92

## SEZIONE I - TIPI ESISTENTI DI ARMAMENTI E DI EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI LIMITATI DAL TRATTATO

1. I tipi esistenti di carri armati sono i seguenti:

| | |
|---|---|
| M-1 | T-34 |
| M-60 | T-54 |
| M-48 | T-55 |
| M-47 | T-62 |
| Leopard 1 | T-64 |
| Leopard 2 | T-72 |
| AMX-30 | T-80 |
| Challenger | TR-85 |
| Chieftain | TR-580 |
| Centurion | |
| M-41 | |
| NM-116 | |
| T-54 | |
| T-55 | |
| T-72 | |

Tutti i modelli e tutte le versioni di un tipo esistente di carro armato figurante nella lista di cui sopra saranno da considerarsi carri armati di quel tipo.

2. I tipi esistenti di veicoli corazzati da combattimento sono i seguenti:

(A) Veicoli corazzati da trasporto truppa

| | |
|---|---|
| YPR-765 | BTR-40 |
| AMX-13 VTT | BTR-152 |
| M113 | BTR-50 |
| M75 | BTR-60 |
| Spartan | OT-62 (Topas) |
| Grizzly | OT-64 (Skot) |
| Tpz-1 Fuchs | OT-90 |
| VAB | FUG D442 |
| M59 | BTR-70 |
| Leonidas | BTR-80 |
| VCC1 | BTR-D |
| VCC2 | TAB-77 |

Saxon
AFV 432
Saracen
Humber
BDX
BMR-600
Chaimite V200
V150S
EBR-ETT
M3A1
YP 408
BLR
VIB
LVTP-7
6614/G
BTR-152
BTR-50
BTR-60
BTR-70
MT-LB(*)

OT-810
PSZH D-~~994~~
TABC-79
TAB-71
MLVM
MT-LB(*)

← 944
(R 28/2/92

Tutti i modelli e tutte le versioni di un tipo esistente di veicolo corazzato da trasporto truppa figurante nella lista che precede saranno da considerarsi come veicoli corazzati da trasporto truppa di quel tipo, a meno che tali modelli o versioni siano inclusi nella lista dei veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike" di cui alla Sezione II, paragrafo 1 del presente Protocollo.

(*) Questo veicolo multiuso leggermente corazzato potrà essere eccezionalmente modificato entro 40 mesi dall'entrata in vigore del Trattato in un veicolo corazzato da trasporto truppa "look-alike" elencato nella sezione II, paragrafo 1 del presente Protocollo come un MT-LB-AT mediante la modifica dell'interno del veicolo attraverso la rimozione dei posti a sedere di sinistra della squadra di fanteria e la saldatura del contenitore per munizioni sulla fiancata e sul pianale in almeno sei punti cosicchè il veicolo non possa essere in grado di trasportare una squadra di fanteria. Tali modifiche potranno essere compiute in sedi diverse dai siti di riduzione. I veicoli corazzati da trasporto truppa MT-LB che non saranno stati modificati dovranno essere segnalati, in conformità con le disposizioni del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, come veicoli corazzati da trasporto truppa.

(B) Veicoli corazzati da combattimento di fanteria

↓ in assetto da combattimento
(R 28/2/92

YPR-765 (25mm)
Marder
AMX-10P
Warrior
M2/M3 Bradley
AFV-432 Rarden
NM-135
BMP-1/BRM-1
BMP-2

BMP-1/BRM-1
BMP-2
BMP-23
MLI-84
BMD-1
BMD-2
BMP-3

Tutti i modelli e tutte le versioni di un tipo esistente di veicolo corazzato da combattimento di fanteria figurante nella lista che precede saranno da considerarsi come veicoli corazzati da combattimento di fanteria di quel tipo, a meno che tali modelli e versioni siano inclusi nella lista dei veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" di cui alla Sezione II, paragrafo 2 del presente Protocollo.

(C) Veicoli da combattimento ad armamento pesante

AMX 10-RC
ERC 90 Sagaye
BMR-625-90
Commando V150
Scorpion
Saladin
JPK-90
M-24
AMX-13
EBR-75 Panhard
PT-76
PT-76
SU 76
SU 100
ISU-152

Tutti i modelli e tutte le versioni di un tipo esistente di veicoli da combattimento ad armamento pesante figurante nella lista di cui sopra saranno da considerarsi come veicoli ~~della fanteria~~ ad armamento pesante di quel tipo.

3. I tipi esistenti di artiglierie sono i seguenti:

(A) Cannoni, obici e pezzi d'artiglieria che riuniscono le caratteristiche di cannoni ed obici

105mm: cannone leggero 105
M18
cannone Krupp 105
cannone Rheinmetal 105
obice someggiabile 105
obice someggiabile M 56
obice trainato M 101
obice trainato M102
cannone semovente Abbot
obice semovente M108
obice semovente M52
obice 105 HM-2
cannone (Skoda) M-38
obice 105 AU 50
obice trainato R58/M26

122mm: cannone da campagna 122/46
obice D30
obice M-30
obice semovente 2S1

130mm: cannone M 46

140mm: ~~cannone~~/trainato
5.5" (139,7mm)

150mm: cannone Skoda 150

152mm: cannone obice D-20
obice semovente 2S3

100mm: cannone da campagna BS-3
cannone da campagna
modello 53
obice Skoda (modelli
1914/1934, 1930,1934)
obice Skoda (Modello 1939)

105mm: cannone da campagna
Schneider (Modello 1936)

120mm: obice 2B16
obice semovente 2S9

122mm: obice D30
obice M 30
obice D74
obice semovente 2S1
cannone A19(modello 31/37)
obice semovente modello 89

130mm: cannone 82
cannone M 46

150mm: obice skoda (modello 1934)
obice Ceh (modello 1937)

152mm: obice D1
obice semovente 2S3
obice 2A65
cannone-obice ML20
cannone-obice D20
cannone 81

155mm: obice trainato M114
obice trainato
M114/39 (M-139)
obice trainato FH-70
obice semovente M109
obice trainato M198
cannone 155 TRF1
cannone 155 AUF1
cannone 155 AMF3
cannone 155 BF50
obice semovente M44
cannone trainato M59
obice semovente SP70

175mm: cannone semovente M107

203mm: obice trainato M115
obice semovente M110
obice semovente M 55

(B) Mortai

107mm: 4.2" (a terra o su veicolo corazzato M106)

120mm: Brandt (M60, M-120-60 SLM-120-AM-50)
M120 RTF 1
M120 M51
Soltam/Tampella (a terra o montato su veicolo corazzato M113)
Ecia Mod L (a terra M-L o montato su veicoli corazzati ~~/MBR/~~600 o M113)
HY12 (Tosam)
2B11 (2S12)

H BMR
8 18/2/92

(C) Lanciarazzi multipli

110mm: LARS

122mm: BM-21
RM-70

140mm: Teruel MLAS

227mm: MLRS

cannone 2A36
cannone-obice semovente
Dana M77
cannone semovente 2S5
obice semovente 2S19
cannone-obice 85
obice modello 1938
obice 81

203mm: obice B4
cannone semovente 2S7

107mm: mortaio M-1938

120mm: 2B11 (2S12)
M 120 Modello 38/43
mortaio semovente Tundzha/Tundhza Sani (montato su MT-LB)
mortaio modello 1982
B-24

160mm: M160

240mm: M240
mortaio semovente 2S4

122mm: BM-21 (BM21-1, BM-21V)
RM-70
APR-21
APR-40

130mm: M-51
RM-130
BM-13
R.2

140mm: BM-14

220mm: BM-22/27

240mm: BM-24

280mm: Uragan 9P140

300mm: Smerch

Tutti i modelli e tutte le versioni di un tipo esistente di artiglierie figuranti nella lista di cui sopra saranno da considerarsi artiglierie di quel tipo.

4. I tipi esistenti di aereo da combattimento sono i seguenti:

A-7
A-10
AlphaJet A
AM-X
Buccaneer
Canberra
Draken
F-4
F-5
F-15
F-16
F-18
F-84
F-102
F-104
F-111
G-91
Harrier
Hunter
Jaguar
Lightning
Mig-21
Mig-23
Mig-29
MB-339
Mirage F1
Mirage III
Mirage IV
Mirage V
Mirage 2000
Su-22
Tornado
IAR-93
IL-28
MIG-15
MIG-17
MIG-21
MIG-23
MIG-25
MIG-27
MIG-29
MIG-31
SU-7
SU-15
SU-17
SU-20
SU-22
SU-24
SU-25
SU-27
TU-16
TU-22
TU-22M
TU-128
YAK-28

Tutti i modelli e tutte le versioni di un tipo esistente di aereo da combattimento figurante nella lista che precede saranno da considerarsi come aerei da combattimento di quel tipo.

5. I tipi esistenti di elicotteri d'attacco sono i seguenti:

(A) Elicotteri specializzati d'attacco

A-129 Mangusta
AH-1 Cobra
AH-64 Apache
Mi-24
Mi-24

Nel rispetto delle disposizioni della Sezione I, paragrafo 3 del Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri, tutti i modelli e tutte le versioni di un tipo esistente di elicottero d'attacco figurante nella lista che precede sono da considerarsi elicotteri d'attacco di quel tipo.

(B) Elicotteri d'attacco multiruolo

A-109 Hirundo
Alouette III
BO-105/PAH-1
Fennec AS 550 C-2
Gazelle
Lynx
Mi-8
OH-58 Kiowa/AB-206/CH-136
Scout
Wessex
IAR-316
Mi-8/Mi-17

Nel rispetto delle disposizioni della Sezione I, paragrafi 4 e 5 del Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri, tutti i modelli e tutte le versioni di un tipo esistente di elicottero di attacco multiruolo figurante nella lista che precede sono da considerarsi elicotteri di attacco multiruolo di quel tipo.

## SEZIONE II - TIPI ESISTENTI DI ARMAMENTI E DI EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI NON LIMITATI DAL TRATTATO

1. I tipi esistenti di veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike" sono i seguenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| YPR-765 | MILAN | BTR-40 | CP |
| | CP | BTR-50 | PU |
| | PRCOC1 | | PUM |
| | PRCOC2 | | P |
| | PRCOC4 | | PUR 82 |
| | PRCOC5 | | PK (MRF) |
| | PRMR | | UR-67 |
| | | | PK (B) |
| AMX-13 VTT | MILAN | | MTP-1 |
| | PC | | |
| | | BTR-152 | CP |

| | |
|---|---|
| M113 | MILAN |
| | A1/A2 (ATGW) |
| | E/W TOW |
| | ARTFC |
| | ARTOBS |
| | FACONT |
| | MORTFC |
| | A1E |
| | ~~Mortar Carrier~~ |
| Trasporto Mortaio R 28/2/92 | SIG |
| | HFTRSM |
| | CP |
| | CPSVC |
| | A1CP |
| | A1ECP |
| | 4.2"/M106 A1 4.2" |
| | M106 81mm |
| | M-125 81mm |
| | M125 A1 81mm |
| | M125 A2 81mm |
| | NM-125 81mm |
| TPz-1 FUCHS | HFTRSM |
| | AD CP |
| | CP |
| | ENGRCP |
| | ELOKA |
| | NBC |
| | RASIT |
| M59 | CP |
| LEONIDAS | 1 |
| VAB | PC |
| BMR-600 | SIG |
| | PC |
| | 81mm |
| SPARTAN | STRIKER |
| | SAMSON |
| | CP |
| | JAVELIN |
| | MILAN |
| SAXON | AD |
| | CP |
| | MAINT |
| AFV432 | CP/RA |
| | 81mm |
| | CYMB |
| | AFV 435 |
| | AFV 436 |
| | AFV 439 |

| | |
|---|---|
| BTR-60 | PU |
| | PU-12/PA PU12 |
| | PAU |
| | BBS |
| | ABS |
| | R-137 B |
| | R-140 BM |
| | R-145 |
| | R-156 |
| | R-409 BM |
| | P-238BT |
| | P-240BT |
| | P-241BT |
| | E-351BR |
| | R-975 |
| | MTP-2 |
| | 1V18, 1V19 |
| | 1V118 |
| | B |
| BTR-70 | KShM |
| | SPR-2 |
| | BREM |
| | ZS-88 |
| | Kh |
| BTR-80 | 1V119 |
| | RCHM-4 |
| BTR-D | ZD |
| | RD |
| OT-62 (TOPAS) | CP |
| | WPT/DPT-62 |
| | BREM |
| | R-2M |
| | R-3M |
| | R-3MT |
| | R-4MT |
| OT-64 (SKOT) | CP |
| | R-3Z |
| | R-2M |
| | RM-3T |
| | R-4 |
| | R-4MT |
| | R-2AM |
| | PROPAGANDA |
| | R-4M |
| | R-6 |
| | WPT/DR-64 |
| | BREM |
| | S-260 inz |
| | S-260 art |
| OT-810 | OT-810/R-112 |

| | |
|---|---|
| HUMBER | SQUIRT |
| SARACEN | SQUIRT<br>CP<br>ADR |
| YP 408 | PWMR<br>~~PWC~~<br>PWAT<br>PWRDR<br>PWV |
| BTR-50 | PU<br>PK(MRF)<br>PK(B) |
| BTR-60 | PU-12/PA PU-12<br>BBS<br>ABS<br>R-137B<br>R-140BM<br>R-145<br>R-156<br>R-409 BM<br>P-238 BT<br>P-240 BT<br>P-241 BT<br>B |
| MT-LB | PI<br>MP-21-25<br>IW-13-16<br>AFMS<br>R-381 T<br>R-330 P<br>BETA 3M<br>MTP-LB |
| OT-90 | VP90 |
| FUG D 442 | VS<br>MRP<br>OT-65/R-112<br>OT-65 DP<br>OT-65 CH |
| PSZH D-994 | CP — PWCO (28/2/92) |
| MT-LB | AT<br>KShM-R-81<br>R-80<br>9S743<br>PI<br>1W-13-16<br>1W-21-25<br>1W-12<br>MP-21-25<br>AFMS<br>R-381T<br>R-330P<br>Beta 3M<br>SPR-1<br>WPT/DTP<br>BREM<br>TRI<br>MTP-LB<br>BRM Sova/BRM 30 |
| TAB-71 | A<br>TERA-71-L<br>AR |
| TAB-77 | A<br>TERA-77-L<br>RCH-84<br>PCOMA |
| TABC-79 | AR<br>A-POMA |
| TAB | TCG-80 |
| MLVM | AR |

2. I tipi esistenti di veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" sono i seguenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| WARRIOR | RA | BMP-1 | KSh |
| | REP | | 9S743 |
| | REC | | PRP-3, -4 |
| | | | MP-31 |
| BMP-1 | MTP | | B |
| | MP-31 | | SVO |
| | | | DTB-80 |
| | | | VPV |
| | | | IRM |
| | | | MTP |
| | | | BREM-4, -2, -D |
| | | BMD-1 | KSh |
| | | BRM-1 | KSh |

3. I tipi esistenti di aerei per l'addestramento primario che sono progettati e costruiti per l'addestramento di volo primario e che possono essere dotati di una limitata capacità di armamento, necessaria per l'addestramento di base nelle tecniche di tiro, sono i seguenti:

AlphaJet E
C-101 Aviojet
Fouga
Hawk
Jet Provost
L-39
MB-326
PD-808
T-2
T-33/CT-L33
T-37
T-38
I-22
IAR-99
L-29
L-39
TS-11

4. I tipi esistenti di elicottero di supporto al combattimento sono i seguenti:

A-109 Hirundo
AB-412
Alouette II
Alouette III
Blackhawk
Bell 47/AB47/Sioux
BO-105
CH53
Chinook
Fennec AS 555 A
Hughes 300
Hughes 500/OH-6
Mi-8
OH-58 Kiowa/AB-206/CH-136
Puma
Sea King
UH-1A/1B/AB-204
UH-1D/1H/AB-205
UH-1N/AB-212
Wessex
IAR-316
IAR-330
Mi-2
Mi-6
Mi-8/Mi-17

5. I tipi esistenti di elicotteri non armati da trasporto, non equipaggiati per l'impiego di armamenti, sono i seguenti:

AB 47
AB-412
Alouette II
CH53
Chinook
Cougar AS 532 U
Dauphin AS 365 N1
Hughes 300
NH 500
Puma
Sea King/H-3F/HAR3
SH-3D
UH-1D/1H/AB-205
UH-1N/AB-212
Mi-2
Mi-26
SA-365N Dauphin
W-3 Sokol

6. I tipi esistenti di veicoli corazzati gittaponte sono:

M47 AVLB
M48 AVLB
M60 AVLB
Centurion AVLB
Chieftain AVLB
Brueckenlegepanzer Biber/Leopard 1 AVLB
MTU
MT-20
MT-55A
MTU-72
BLG-60
BLG-67M
BLG-67M2

H da (R 28/2/92

## SEZIONE III - DATI TECNICI E FOTOGRAFIE

1. I dati tecnici corrispondenti alle categorie concordate di cui all'Allegato al presente Protocollo, unitamente a fotografie con vedute sia del fianco destro o sinistro, sia della parte superiore e sia di quella anteriore di tutti i tipi esistenti di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali elencati nelle sezioni I e II di questo Protocollo dovranno essere forniti da ogni Stato Parte a tutti gli altri Stati Parte alla firma del Trattato. Inoltre le fotografie dei veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike" e dei veicoli corazzati ~~per il~~ combattimento di fanteria "look-alike" dovranno includere una veduta di detti veicoli tale da mostrarne chiaramente la configurazione interna, e da illustrarne la specifica caratteristica che distingue questo particolare veicolo come "look-alike". Oltre alle fotografie prescritte dal presente paragrafo altre ne potranno essere messe a disposizione a discrezione di ogni Stato Parte.

2. Di ciascun tipo di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali elencati alle Sezioni I e II del presente Protocollo dovrà esservi un modello, o versione, designato come l'esemplare di riferimento. Dovranno essere messe a disposizione fotografie per ogni esemplare di riferimento designato ai sensi del paragrafo 1 della presente Sezione. Non saranno richieste fotografie per modelli o versioni di un tipo che non presentino significative differenze osservabili dall'esterno, rispetto all'esemplare di riferimento di quel medesimo tipo. Le fotografie di ogni esemplare di riferimento di un certo tipo dovranno comportare un'annotazione sia della denominazione del tipo esistente, sia della nomenclatura nazionale utilizzata per tutti i modelli o versioni del tipo che le fotografie dell'esemplare di riferimento rappresentano. Le fotografie di ogni esemplare di riferimento di un determinato tipo dovranno comportare l'annotazione dei dati tecnici di quel medesimo tipo, in conformità alle categorie concordate di cui all'Allegato del presente Protocollo. L'annotazione dovrà inoltre comportare l'indicazione di tutti i modelli e di tutte le versioni del tipo che le fotografie dell'esemplare di riferimento rappresentano. Tali dati tecnici andranno annotati ~~sul margine inferiore della~~ fotografia riproducente la veduta di fianco.

Lo sulla (R 28/2/92

## SEZIONE IV - AGGIORNAMENTO DELLE LISTE DEI TIPI ESISTENTI E RELATIVE OBBLIGAZIONI DEGLI STATI PARTE.

1. Il presente Protocollo vale come accordo fra gli Stati Parte soltanto relativamente ai tipi esistenti di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali, come pure relativamente alle categorie di dati tecnici di cui alle Sezioni I e II dell'Allegato al presente Protocollo.

2. Ogni Stato Parte sarà responsabile della accuratezza dei dati tecnici riguardanti soltanto i propri armamenti ed equipaggiamenti convenzionali, notificati in conformità a quanto disposto dalla Sezione III del presente Protocollo.

Y stesso (R 28/2/92

3. Ogni Stato Parte dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte, al momento della relativa entrata in servizio nelle forze armate dello Stato Parte entro l'area di applicazione, quanto segue: (a) qualsiasi nuovo tipo di armamento ed equipaggiamento convenzionale che corrisponda ad una delle definizioni di cui all'articolo II del Trattato o che ricada entro una categoria elencata nel presente Protocollo; (b) qualsiasi nuovo modello o versione di un tipo elencato nel presente Protocollo. In pari tempo ogni Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte i dati tecnici e le fotografie prescritte dalla Sezione III del presente Protocollo.

4. Non appena possibile e comunque non oltre 60 giorni ~~dalla notifica prescritta~~ dal paragrafo 3 della presente Sezione, gli Stati Parte daranno inizio all'aggiornamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo XVI del Trattato ed al Protocollo sul Gruppo Consultivo Congiunto, delle liste dei tipi di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali ~~esistenti~~ di cui alle Sezioni I e II del presente Protocollo.

d esistenti (R 28/2/92

H, (R 28/2/92

H da una delle notifiche prescritte (R 28/2/92

# ALLEGATO
# AL PROTOCOLLO SUI TIPI ESISTENTI DI ARMAMENTI E DI EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI

## SEZIONE I - CATEGORIE CONCORDATE DI DATI TECNICI

Quelle che seguono sono le categorie concordate di dati tecnici per ciascun modello e versione di tipi esistenti di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali.

1. Carri armati

Tipi ~~esistenti~~ → Tipo esistente (R 28/2/92 GR)
Nomenclatura nazionale
Calibro del cannone principale
Peso a vuoto

2. Veicoli corazzati da combattimento

Veicoli corazzati da trasporto truppa
Tipi esistenti
Nomenclatura nazionale
Tipo e calibro degli armamenti, qualora ve ne siano

Veicoli corazzati da combattimento di fanteria
~~Tipi esistenti~~
Nomenclatura nazionale
Tipo e calibro degli armamenti

Veicoli da combattimento ad armamento pesante
~~Tipi esistenti~~
Nomenclatura nazionale
Calibro del cannone principale
Peso a vuoto

3. Artiglierie

Cannoni, obici e pezzi d'artiglieria che uniscono insieme le caratteristiche dei cannoni e degli obici
~~Tipi esistenti~~
Nomenclatura nazionale
Calibro

Mortai
~~Tipi esistenti~~
Nomenclatura nazionale
Calibro

Lanciarazzi multipli
~~Tipi esistenti~~
Nomenclatura nazionale
Calibro

4. Aerei da combattimento

~~Tipi esistenti~~
Nomenclatura nazionale

5. Elicotteri di attacco

→ Tipo esistente
(8A) R 28/2/92

~~Tipi esistenti~~
Nomenclatura nazionale

6. Veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike"

~~Tipi esistenti~~
Nomenclatura nazionale
Tipo e calibro degli armamenti, se esistenti

7. Veicoli corazzati per il combattimento di fanteria "look-alike"

~~Tipi esistenti~~
Nomenclatura nazionale
Tipo e calibro degli armamenti, se esistenti

8. Aerei per l'addestramento primario

~~Tipi esistenti~~
Nomenclatura nazionale
Tipo di armamenti, se esistenti

9. Elicotteri di supporto al combattimento

~~Tipi esistenti~~
Nomenclatura nazionale

10. Elicotteri non armati da trasporto

~~Tipi esistenti~~
Nomenclatura nazionale

11. Veicoli corazzati gittaponte

~~Tipi esistenti~~
Nomenclatura nazionale

## SEZIONE II - SPECIFICHE PER LE FOTOGRAFIE

Le fotografie da fornirsi ai sensi della Sezione III del presente Protocollo dovranno essere in bianco e nero. Sarà ammesso l'uso del "flash" e di attrezzature per l'illuminazione. Gli oggetti fotografati dovranno far contrasto contro lo sfondo della fotografia. Tutte le fotografie dovranno essere ad alta risoluzione, con tonalità continua e perfettamente a fuoco. Dovranno essere fornite fotografie misuranti centimetri 13 per 18, escluso il bordo. Per vedute diverse da quelle dall'alto, tutte le fotografie dovranno essere scattate allo stesso livello dei materiali da fotografare, disponendo la macchina fotografica lungo l'asse longitudinale dell'oggetto da fotografare o perpendicolarmente ad esso. Per vedute dall'alto le fotografie dovranno mostrare la parte superiore dei materiali ma potranno mostrare anche la parte posteriore. L'oggetto fotografato dovrà occupare almeno l'80 percento della fotografia, sia nella posa orizzontale sia nella posa verticale. Un misuratore di riferimento verrà incluso in ogni fotografia insieme all'oggetto fotografato. Detto misuratore disporrà di sezioni di mezzo metro ciascuna, colorate, in alternanza, in bianco e in nero. Esso dovrà essere abbastanza lungo da permettere un'accurata misurazione in scala ed essere appoggiato o sistemato contro l'oggetto fotografato o vicinissimo ad esso. Ogni fotografia dovrà essere etichettata in maniera tale da evidenziare sia le informazioni prescritte dalla Sezione III, paragrafo 2, del presente Protocollo, sia la data della ripresa.

+ la certificazione della

# PROTOCOLLO
# SULLE PROCEDURE CHE REGOLANO LA RICLASSIFICAZIONE DI SPECIFICI MODELLI O VERSIONI DI AEREI D'ADDESTRAMENTO CON CAPACITÀ' DI COMBATTIMENTO IN AEREI D'ADDESTRAMENTO NON ARMATI

Gli Stati Parte convengono con il presente Protocollo le procedure e le disposizioni che regolano sia il disarmo totale di specifici modelli o versioni di aerei d'addestramento con capacità di combattimento, sia la condizione d'assenza di armamento nei medesimi, in conformità all'articolo VIII del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990, di seguito denominato il Trattato.

## SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di sottrarre alle limitazioni quantitative prescritte per gli aerei da combattimento dagli articoli IV e VI del Trattato soltanto gli specifici modelli o versioni di aerei d'addestramento con capacità di combattimento elencati nella Sezione II, paragrafo 1, del presente Protocollo in conformità alle procedure prescritte dal presente Protocollo.

(A) Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di sottrarre alle limitazioni quantitative prescritte per gli aerei da combattimento dagli articoli IV e VI del Trattato, singoli aerei degli specifici modelli o versioni elencati nella Sezione II, paragrafo 1, del presente Protocollo che presentino una qualsiasi delle componenti previste dalla Sezione III, paragrafi 1 e 2 del presente Protocollo, soltanto mediante il loro disarmo totale e dietro certificazione.

(B) Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di sottrarre alle limitazioni quantitative prescritte per gli aerei da combattimento dagli articoli IV e VI del Trattato singoli aerei degli specifici modelli o versioni elencati nella Sezione II, paragrafo 1, del presente Protocollo che non presentino alcuna delle componenti previste dalla Sezione III, paragrafi 1 e 2 del presente Protocollo, soltanto dietro certificazione.

2. Entro 40 mesi dall'entrata in vigore del Trattato, i modelli o le versioni di aerei d'addestramento con capacità di combattimento, elencati nella Sezione II del presente Protocollo potranno essere disarmati e certificati oppure soltanto certificati. Tali aerei dovranno essere conteggiati a carico delle limitazioni quantitative previste per gli aerei da combattimento dagli articoli IV e VI del Trattato fintanto che essi non siano stati certificati come non armati in conformità alle procedure prescritte dalla Sezione IV del presente Protocollo. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di sottrarre alle limitazioni quantitative relative agli aerei da combattimento di cui agli articoli IV e VI del Trattato non più di 550 aerei di tal genere, dei quali non più di 130 saranno modelli o versioni del MIG-25U.

3. Non oltre l'entrata in vigore del Trattato, ciascuno Stato Parte dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte quanto segue:

(A) i quantitativi complessivi di ciascuno specifico modello o versione di aereo d'addestramento con capacità di combattimento che detto Stato Parte intende disarmare e certificare, in conformità alle Sezione I, paragrafo 1, lettera (A), alla Sezione III e alla Sezione IV del presente Protocollo;

(B) i quantitativi complessivi di ciascuno specifico modello o versione di aereo d'addestramento con capacità di combattimento che detto Stato Parte intende soltanto certificare, in conformità alla Sezione I, paragrafo 1, lettera (B) ed alla Sezione IV del presente Protocollo.

4. Ciascuno Stato Parte utilizzerà qualsiasi mezzo tecnologico che ritenga necessario per eseguire le procedure di disarmo totale prescritte dalla Sezione III del presente Protocollo.

## SEZIONE II - MODELLI O VERSIONI DI AEREI D'ADDESTRAMENTO CON CAPACITÀ DI COMBATTIMENTO SUSCETTIBILI DI ESSERE SOTTOPOSTI A DISARMO TOTALE ED A CERTIFICAZIONE

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di sottrarre alle limitazioni quantitative prescritte per gli aerei da combattimento dagli articoli IV e VI del Trattato, in conformità alle disposizioni del presente Protocollo, soltanto i seguenti specifici modelli o versioni di aerei d'addestramento con capacità di combattimento:

SU-15U
SU-17U
MIG-15U
MIG-21U
MIG-23U
MIG-25U
UIL-28

2. Il precedente elenco di specifici modelli o versioni di aerei d'addestramento con capacità di combattimento è definitivo e non soggetto a revisione.

## SEZIONE III - PROCEDURE PER IL DISARMO TOTALE

1. I modelli e le versioni di aerei d'addestramento con capacità di combattimento in corso di disarmo totale dovranno essere resi inidonei all'ulteriore impiego di qualsiasi sistema d'arma, come pure all'ulteriore impiego di sistemi di guerra elettronica e di ricognizione mediante la rimozione delle seguenti componenti:

(A) i dispositivi specificamente previsti per l'aggancio di sistemi d'arma quali gli speciali punti di attacco, i congegni di lancio o le aree di montaggio d'armi;

(B) le componenti e i pannelli dei sistemi di controllo dell'armamento, inclusi i sistemi di selezione, ~~puntamento~~ e sparo di armi oppure i sistemi di lancio;

armamento
28/2/92

(C) le componenti dei sistemi di puntamento e guida di armi che non siano parte integrante del sistema di controllo della navigazione e del volo;

(D) le componenti e i pannelli dei sistemi di guerra elettronica e di ricognizione, incluse le relative antenne.

2. ~~Diversamente da~~ quanto prescritto dal paragrafo 1 della presente Sezione, tutti gli speciali punti di attacco incorporati nell'aereo, così come tutti gli speciali elementi dei punti di attacco di uso generale destinati esclusivamente per essere impiegati con le componenti descritte al paragrafo 1 della presente Sezione, dovranno essere resi inidonei all'ulteriore impiego insieme a detti sistemi. I circuiti elettrici delle armi ed i sistemi di guerra elettronica e di ricognizione, descritti al paragrafo 1 della presente Sezione, dovranno essere resi inidonei all'ulteriore impiego mediante la rimozione dei cavi, oppure, qualora ciò non sia tecnicamente fattibile, mediante il taglio di sezioni di cavo in zone accessibili. — Nonostante (R 28/2/92

3. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire le seguenti informazioni a tutti gli altri Stati Parte, ~~in conformità al Protocollo sullo Scambio di Informazioni~~, con almeno 42 giorni di anticipo rispetto al disarmo totale del primo aereo di ciascuno dei modelli o versioni di aerei d'addestramento con capacità di combattimento elencati nella Sezione II del presente Protocollo: (R 28/2/92

(A) uno schema di base che illustri tutte le principali componenti dei sistemi d'arma, inclusi ~~le attrezzature~~ di puntamento e i sistemi di guida delle armi, i dispositivi destinati all'aggancio di armi, così come le componenti dei sistemi di guerra elettronica e i sistemi di ricognizione, le funzioni di base, quali descritte al paragrafo 1 della presente Sezione, e le interconnessioni fuuzionali di tali componenti; — i congegni (R 28/2/92

(B) una descrizione generale delle procedure di disarmo, incluso un elenco delle componenti da rimuovere;

(C) una fotografia di ciascuna componente da rimuovere, che ne illustri la posizione nell'aereo prima della sua rimozione, nonchè una fotografia della stessa posizione dopo che le componenti siano state rimosse.

## SEZIONE IV - PROCEDURE PER LA CERTIFICAZIONE

1. Ciascuno Stato Parte che intenda disarmare ~~o~~ certificare, ovvero soltanto certificare, modelli o versioni di aerei d'addestramento con capacità di combattimento dovrà conformarsi alle seguenti procedure di certificazione al fine di garantire che tali aerei non siano in possesso di alcuna delle componenti elencate dalla Sezione III, paragrafi 1 e 2, del presente Protocollo. — e (R 28/2/92

2. Ciascuno Stato Parte dovrà notificare ogni certificazione a tutti gli altri Stati Parte, in conformità alla Sezione IX, paragrafo 3, del Protocollo sulle Ispezioni. In caso di prima certificazione di un aereo che non richieda il disarmo totale, lo Stato Parte intenzionato ad eseguire la certificazione dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte le informazioni prescritte dalla Sezione III, paragrafo 3, lettere (A), (B) e (C) del presente Protocollo per un modello armato o per una versione armata di tale tipo di aereo.

3. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di ispezionare la certificazione di un aereo d'addestramento con capacità di combattimento in conformità alla Sezione IX del Protocollo sulle Ispezioni.

4. Il processo di disarmo totale e di certificazione, o soltanto di certificazione, dovrà considerarsi concluso quando siano state completate le procedure di certificazione prescritte dalla presente Sezione, indipendentemente dal fatto che uno Stato Parte abbia esercitato o meno i diritti di ispezione della certificazione descritti al paragrafo 3 della presente Sezione e nella Sezione IX del Protocollo sulle Ispezioni: ciò a condizione che, entro 30 giorni dalla ricezione della notifica dell'avvenuto completamento della certificazione e della riclassificazione di cui al paragrafo 5 della presente Sezione, nessuno Stato Parte abbia notificato a tutti gli altri Stati Parte di ritenere che sussistano ambiguità in ordine al processo di certificazione e di riclassificazione. Nel caso in cui venga eccepita una tale ambiguità, la ~~riategorizzazione~~ non dovrà ritenersi conclusa fino alla definitiva soluzione della questione concernente detta ambiguità. → riclassificazione

5. Lo Stato Parte che effettua la certificazione dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte, in conformità alla Sezione IX del Protocollo sulle Ispezioni, l'avvenuta conclusione della Certificazione. 20/2/92

6. La certificazione dovrà essere effettuata nell'area di applicazione. Gli Stati Parte appartenenti allo stesso gruppo di Stati Parte, avranno il diritto di utilizzare in comune le sedi di certificazione.

## SEZIONE V - PROCEDURE PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E LE VERIFICHE

1. Tutti i modelli o versioni di aerei d'addestramento con capacità di combattimento certificati come non armati, saranno soggetti sia a scambio di informazioni in conformità alle disposizioni del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, sia a verifiche, comprese le ispezioni ai sensi del Protocollo sulle Ispezioni.

V E DI EQUIPAGGIAMENTI
A 28/2/92

# PROTOCOLLO
# SULLE PROCEDURE CHE REGOLANO LA RIDUZIONE DI ARMAMENTI CONVENZIONALI LIMITATI DAL TRATTATO SULLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA

Gli Stati Parte convengono con il presente Protocollo le procedure che regolano la riduzione di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, secondo quanto disposto dall'articolo VIII del Trattato sulle Forze Armate Conveuzionali in Europa del 19 novembre 1990, di seguito denominato il Trattato.

## SEZIONE I - PRESCRIZIONI GENERALI SULLE RIDUZIONI

1. Gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dovranno essere ridotti in conformità alle procedure di cui al presente Protocollo ed agli altri Protocolli elencati all'articolo VIII, paragrafo 1 del Trattato. Ciascuna di tali procedure verrà considerata sufficiente a realizzare la riduzione, qualora eseguita in conformità alle disposizioni dell'articolo VIII del Trattato ovvero del presente Protocollo.

2. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di usare qualsivoglia mezzo tecnologico esso consideri idoneo a porre in atto le procedure dirette alla riduzione di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato.

3. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di asportare, di detenere e di utilizzare quelle componenti e parti di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato che non siano esse stesse soggette a riduzione in conformità alle disposizioni della Sezione II del presente Protocollo, e di disporre a sua discrezione dei rottami.

4. A meno che non sia altrimenti disposto dal presente Protocollo, gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato saranno ridotti in modo da precludere il loro ulteriore impiego o recupero per fini militari.

5. Dopo l'entrata in vigore del Trattato, altre procedure di riduzione potranno esser proposte da ogni Stato Parte. Tali proposte dovranno essere comunicate a tutti gli altri Stati Parte ed essere elaborate nei dettagli, secondo lo stesso schema usato per le procedure prescritte nel presente Protocollo. Ognuna di tali procedure sarà ritenuta sufficiente per l'attuazione di riduzioni di armamenti e di equipaggiamenti conveuzionali limitati dal Trattato, su conforme decisione, a tal fine, del Gruppo Consultivo Congiunto.

## SEZIONE II - NORME DI PRESENTAZIONE AI SITI DI RIDUZIONE

1. Ogni singolo esemplare d'armamento ed equipaggiamento convenzionale limitato dal Trattato da sottoporre a riduzione sarà presentato ad un sito di riduzione. Ognuno di tali materiali consisterà, come minimo, delle seguenti parti e dei seguenti elementi:

(A) nel caso dei carri armati: lo scafo, la torretta e l'armamento principale incorporato. Ai fini del presente Protocollo, l'armamento principale incorporato di un carro comprenderà la bocca da fuoco, il sistema di chiusura ermetica, gli orecchioni e le orecchioniere;

(B) nel caso dei veicoli corazzati da combattimento: lo scafo, la torretta e l'armamento principale incorporato, se esistente. Ai fini del presente Protocollo, l'armamento principale incorporato di un veicolo corazzato da combattimento s'intenderà comprendere la bocca da fuoco, il sistema di chiusura ermetica, gli orecchioni e le orecchioniere. Ai fini del presente Protocollo il termine armamento principale incorporato non s'intenderà comprendere, invece, le mitragliatrici di calibro inferiore ai 20 millimetri, delle quali sarà consentito il recupero;

(C) nel caso delle artiglierie: la bocca da fuoco, il sistema di chiusura ermetica, la culla comprendente gli orecchioni e le orecchioniere, le code d'affusto, se esistenti, ovvero i tubi di lancio e le loro basi, o le bocche da fuoco dei mortai con relative piastre d'appoggio. Nel caso di artiglierie semoventi, dovranno esser presentati anche lo scafo del veicolo e la torretta, se esistente;

Tole rotaie di lancio
R 28/2/92

(D) nel caso degli aerei da combattimento: la fusoliera;

(E) nel caso degli elicotteri d'attacco: la fusoliera, ivi compreso l'alloggiamento della trasmissione.

2. In ciascun caso il materiale presentato al sito di riduzione, ai sensi del paragrafo 1 della presente Sezione, dovrà consistere in un'entità assemblata completa.

3. Lo Stato Parte che esegue la riduzione potrà utilizzare, a sua discrezione, parti ed elementi di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato non specificati nel paragrafo 1 della presente Sezione, come pure parti ed elementi non soggetti a riduzione a norma delle procedure del presente Protocollo, comprese le torrette dei veicoli corazzati da trasporto truppa armati soltanto di mitragliatrici.

## SEZIONE III - PROCEDURE PER LA RIDUZIONE DEI CARRI ARMATI MEDIANTE DISTRUZIONE

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di scegliere una qualsiasi delle seguenti serie di procedure ogni qualvolta esegue la distruzione di carri armati ai siti di riduzione.

2. Procedura di distruzione a mezzo tranciamento:

(A) rimozione dallo scafo delle apparecchiature speciali, incluse quelle smontabili, che assicurano l'operatività dei sistemi d'armamento di bordo;

(B) rimozione della torretta, se esistente;

(C) per il sistema di chiusura del cannone, in alternativa:

(1) saldatura dell'otturatore al blocco di culatta in almeno due punti; ovvero

(2) taglio di almeno un lato del blocco di culatta lungo l'asse maggiore dell'alloggiamento dell'otturatore;

(D) tranciamento della bocca da fuoco in due parti ad una distanza dal blocco di culatta non superiore ai cento millimetri;

(E) tranciamento di uno degli orecchioni e della corrispondente orecchioniera nella torretta;

(F) tranciamento di due sezioni dall'area dello scafo, perimetrale all'alloggiamento della torretta, ognuna delle quali costituente una parte di settore angolare ampia non meno di 60 gradi sessagesimali e profonda, lungo l'asse radiale del settore, come minimo 200 millimetri, essendo centrati simmetricamente entrambi i settori sull'asse longitudinale del veicolo;

(G) tranciamento di sezioni da ambo le fiancate dello scafo includenti le sedi dei gruppi di riduzione finale mediante tagli verticali ed orizzontali praticati nelle piastre laterali e tagli diagonali sia nelle piastre del tetto o del fondo scafo sia nelle piastre frontali o posteriori, di guisa che le sedi dei gruppi di riduzione finale siano contenute nelle sezioni ritagliate.

3. Procedura di distruzione mediante impiego di esplosivo:

(A) lo scafo, i portelli ed i pannelli di fondo scafo dovranno essere aperti al fine di massimizzare lo sfogo della pressione;

(B) una carica esplosiva sarà collocata nella bocca da fuoco all'altezza del punto di connessione tra gli orecchioni e l'orecchioniera della culla;

(C) una carica esplosiva sarà collocata all'esterno dello scafo tra il secondo ed il terzo rullo , ovvero tra il terzo ed il quarto rullo in caso di configurazione a sei rulli, evitando aree di minore resistenza quali saldature o portelli di emergenza. La carica dovrà essere sistemata entro il raggio dell'alloggiamento della torretta nello scafo. Una seconda carica sarà collocata all'interno dello scafo, sullo stesso lato del carro, in corrispondenza di quella esterna ma sfalsata rispetto ad essa;

(D) una carica esplosiva sarà collocata all'interno della torretta nell'area di montaggio dell'armamento principale;

(E) tutte le cariche saranno fatte detonare simultaneamente, talchè lo scafo e la torretta siano fessurati e distorti, l'otturatore divelto dalla bocca da fuoco, fuso o deformato, la bocca da fuoco spaccata o fessurata longitudinalmente, l'affusto o la culla danneggiati, tanto da non poter più sostenere una bocca da fuoco, e al treno di rotolamento siano provocati danni tali da comportare almeno la distruzione della sede di uno dei rulli.

4. Procedura di distruzione a mezzo deformazione:

(A) rimozione dallo scafo delle apparecchiature speciali, incluse quelle smontabili, che assicurano l'operatività dei sistemi d'armamento di bordo;

(B) rimozione della torretta, se esistente;

(C) per il sistema di chiusura del cannone, in alternativa:

(1) saldatura dell'otturatore al blocco di culatta in almeno due punti; ovvero

(2) taglio di almeno un lato del blocco di culatta lungo l'asse maggiore dell'alloggiamento dell'otturatore;

(D) tranciamento della bocca da fuoco in due parti, ad una distanza dal blocco di culatta non superiore ai 100 millimetri;

(E) tranciamento di uno degli orecchioni;

(F) lo scafo e la torretta dovranno essere deformati in modo tale che la loro larghezza sia ridotta, in entrambi i casi, di almeno il 20 percento.

5. Procedura di distruzione mediante percussione:

(A) un pesante maglio sferico d'acciaio, o una struttura equivalente, sarà lasciato cadere ripetutamente su scafo e torretta fintanto che lo scafo risulti schiacciato in almeno tre punti distinti e la torretta in almeno un punto;

(B) le percussioni del maglio sferico d'acciaio sulla torretta dovranno provocare l'inefficienza definitiva di uno degli orecchioni e della relativa orecchioniera e deformare visibilmente il blocco di culatta;

(C) la bocca da fuoco dovrà essere visibilmente schiacciata o piegata.

## SEZIONE IV - PROCEDURE PER LA RIDUZIONE DI VEICOLI CORAZZATI DA COMBATTIMENTO MEDIANTE DISTRUZIONE

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di scegliere una qualsiasi delle seguenti serie di procedure ogni qualvolta esegue la distruzione di veicoli corazzati da combattimento ai siti di riduzione.

2. Procedura di distruzione a mezzo tranciamento:

(A) per tutti i veicoli corazzati da combattimento, rimozione di apparecchiature speciali dallo scafo, incluse quelle smontabili, che assicurano l'operatività dei sistemi d'armamento di bordo;

(B) per i veicoli da combattimento cingolati, tranciamento di sezioni d'ambo i fianchi dello scafo, comprendenti le sedi dei gruppi di riduzione finale, mediante tagli verticali ed orizzontali nelle piastre laterali e tagli diagonali nelle piastre del tetto o di fondo scafo e nelle piastre frontali o posteriori, in modo che le sedi dei gruppi di riduzione finale siano contenute nelle porzioni tranciate;

(C) per i veicoli corazzati da combattimento ruotati, tranciamento di sezioni d'ambo i fianchi dello scafo, comprendenti le sedi d'uscita dei semiassi delle ruote anteriori, mediante tagli verticali, orizzontali ed irregolari nelle piastre laterali, frontali, del tetto e del fondo scafo, praticati in modo che le sedi d'uscita dei semiassi delle ruote anteriori siano incluse nelle porzioni tranciate ad una distanza di almeno 100 millimetri dai tagli;

(D) inoltre per i veicoli corazzati da combattimento di fanteria e per i veicoli da combattimento ad armamento pesante:

(1) rimozione della torretta;

(2) tranciamento di uno degli orecchioni e della corrispondente orecchioniera nella torretta;

(3) per il sistema di chiusura del cannone:

(a) saldatura dell'otturatore al blocco di culatta in almeno due punti;

(b) taglio di almeno un lato del blocco di culatta lungo l'asse maggiore dell'alloggiamento dell'otturatore; ovvero

(c) tranciamento del castello di culatta in due parti all'incirca uguali;

(4) tranciamento della bocca da fuoco in due parti a distanza di non più di 100 millimetri dal blocco di culatta; e

(5) tranciamento di due sezioni dall'area dello scafo, perimetrale all'alloggiamento della torretta, ognuna delle quali costituente una parte di settore angolare ampio non meno di 60 gradi sessagesimali, e profonda, lungo l'asse radiale del settore, come minimo 200 millimetri, essendo centrati simmetricamente entrambi i settori sull'asse longitudinale del veicolo.

3. Procedura di distruzione mediante impiego di esplosivo:

(A) una carica esplosiva dovrà esser collocata all'interno, sul pavimento, in corrispondenza del centro del veicolo;

(B) una seconda carica esplosiva dovrà esser collocata secondo le seguenti modalità:

(1) nel caso di veicoli da combattimento ad armamento pesante, all'interno della bocca da fuoco all'altezza del punto di connessione tra gli orecchioni e l'orecchioniera della culla;

(2) nel caso di veicoli corazzati da combattimento di fanteria, all'esterno della camera di sparo e della parte posteriore della canna;

(C) tutti i portelli dovranno esser chiusi;

(D) le cariche dovranno esser fatte detonare simultaneamente, sì che siano squarciati i lati ed il tetto dello scafo. Nel caso di veicoli da combattimento ad armamento pesante e di veicoli corazzati da combattimento di fanteria il danno al cannone dovrà essere equivalente a quello specificato nel paragrafo 2, lettera (D) della presente Sezione.

4. Procedura di distruzione mediante percussione:

(A) un pesante maglio sferico d'acciaio, o una struttura equivalente, sarà lasciato cadere ripetutamente sullo scafo e sulla torretta, se esistente, fino a che lo scafo sia schiacciato in almeno tre punti diversi e la torretta, se esistente, in un solo punto;

(B) inoltre nel caso di veicoli da combattimento ad armamento pesante:

(1) i colpi del maglio sferico d'acciaio sulla torretta dovranno rendere definitivamente inefficienti uno degli orecchioni e la corrispondente orecchioniera, e dovranno deformare visibilmente il blocco di culatta;

(2) la bocca da fuoco dovrà essere visibilmente spaccata o incurvata.

## SEZIONE V - PROCEDURE PER LA RIDUZIONE DELLE ARTIGLIERIE MEDIANTE DISTRUZIONE

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di scegliere una qualsiasi delle seguenti serie di procedure ogni qualvolta esegue la distruzione di cannoni, di obici o di pezzi d'artiglieria con caratteristiche comuni ai cannoni ed agli obici, di sistemi lanciarazzi multipli o di mortai entro i siti di riduzione.

2. Procedura per la distruzione a mezzo tranciamento di cannoni non semoventi, di obici non semoventi ~~o~~ di pezzi d'artiglieria non semoventi con caratteristiche comuni ai cannoni ed agli obici o di mortai non semoventi:

(A) rimozione delle apparecchiature speciali, incluse quelle smontabili, che assicurano l'operatività del cannone, dell'obice o del pezzo d'artiglieria con caratteristiche comuni ai cannoni ed agli obici o del mortaio;

(B) per il sistema di chiusura, se esistente, del cannone, dell'obice o del pezzo d'artiglieria con caratteristiche comuni ai cannoni ed obici, o del mortaio, in alternativa:

(1) saldatura dell'otturatore al blocco di culatta in almeno due punti; ovvero

(2) taglio di almeno un lato del blocco di culatta lungo l'asse maggiore dell'alloggiamento dell'otturatore;

(C) tranciamento della bocca da fuoco in due parti, ad una distanza di non più di 100 millimetri dal blocco di culatta;

(D) tranciamento dell'orecchione di sinistra della culla superiore e della corrispondente orecchioniera nella culla inferiore;

(E) tranciamento delle code d'affusto, o della piastra d'appoggio del mortaio in due parti sall'incirca uguali.

3. Procedura per la distruzione mediante impiego di esplosivo di cannoni non semoventi, di obici non semoventi o di pezzi d'artiglieria non semoventi con caratteristiche comuni ai cannoni ed agli obici:

(A) le cariche esplosive dovranno esser collocate nella bocca da fuoco, su un'orecchioniera della culla inferiore e sulle code d'affusto, e fatte detonare talchè:

(1) la bocca da fuoco sia spaccata o squarciata longitudinalmente entro una distanza di 1,5 metri dalla culatta;

(2) l'otturatore sia divelto, deformato o parzialmente fuso;

(3) le connessioni tra la bocca da fuoco e il blocco di culatta e, rispettivamente, tra uno degli orecchioni della culla superiore e la culla inferiore siano distrutte o danneggiate al punto da non essere più impiegabili; e

(4) le code d'affusto siano tranciate in due parti all'incirca uguali o danneggiate al punto da non essere più impiegabili.

4. Procedura per la distruzione di mortai non semoventi mediante impiego di esplosivo:

le cariche esplosive saranno collocate nella bocca da fuoco del mortaio e sulla piastra d'appoggio, di modo che, allorchè le cariche saranno state fatte detonare, la bocca da fuoco sia fessurata nella sua metà inferiore e la piastra d'appoggio sia tranciata in due parti all'incirca uguali.

5. Procedura per la distruzione di mortai non semoventi a mezzo deformazione:

(A) la bocca da fuoco del mortaio dovrà essere visibilmente piegata all'incirca all'altezza della sezione centrale;

(B) la piastra d'appoggio sarà piegata, lungo un asse di simmetria, in modo da formare un angolo di almeno 45 gradi.

6. Procedura per la distruzione a mezzo tranciamento di cannoni semoventi, di obici semoventi o di pezzi d'artiglieria semoventi con caratteristiche comuni ai cannoni ed agli obici, e di mortai semoventi:

(A) rimozione delle apparecchiature speciali, incluse quelle smontabili, che assicurano l'operatività del cannone, dell'obice o del pezzo di artiglieria con caratteristiche comuni ai cannoni ed agli obici, o del mortaio;

(B) per il sistema di chiusura, se esistente, del cannone, dell'obice o del pezzo d'artiglieria con caratteristiche comuni ai cannoni ed agli obici, o del mortaio,in alternativa:

(1) saldatura dell'otturatore al blocco di culatta in almeno due punti; ovvero

(2) taglio di almeno un lato, del blocco di culatta lungo l'asse maggiore dell'alloggiamento dell'otturatore;

(C) tranciamento della bocca da fuoco in due parti ad una distanza dal blocco di culatta non superiore ai 100 millimetri;

(D) tranciamento dell'orecchione di sinistra e della corrispondente orecchioniera;

(E) tranciamento delle sezioni d'ambo le fiancate dello scafo includenti le sedi dei gruppi di riduzione finale, mediante tagli verticali ed orizzontali praticati nelle piastre laterali, e tagli diagonali sia nelle piastre del tetto o del fondo-scafo sia nelle piastre frontali o posteriori, di guisa che le sedi dei gruppi di riduzione finale siano contenute nelle sezioni distaccate.

7. Procedura per la distruzione, mediante impiego di esplosivo, dei cannoni semoventi, degli obici semoventi o dei pezzi d'artiglieria semoventi con caratteristiche comuni ai cannoni ed agli obici, e dei mortai semoventi:

(A) nel caso di cannoni semoventi, di obici semoventi o di pezzi d'artiglieria semoventi con caratteristiche comuni ai cannoni ed agli obici, e di mortai semoventi con torretta dovrà essere usato il metodo specificato per i carri armati nella Sezione III paragrafo 3 del presente Protocollo, ai fini di ottenere risultati equivalenti a quelli colà specificati;

(B) nel caso di cannoni semoventi, di obici semoventi o di pezzi d'artiglieria semoventi con caratteristiche comuni ai cannoni ed agli obici, e di mortai semoventi senza torretta, una carica esplosiva dovrà esser collocata nello scafo sotto il margine anteriore della piattaforma girevole d'appoggio che sostiene la bocca da fuoco, e fatta brillare così da separare la piattaforma dallo scafo. Per la distruzione della bocca da fuoco dovrà essere usato il metodo specificato per cannoni, obici o pezzi d'artiglieria con caratteristiche comuni a cannoni ed obici al paragrafo 3 della presente Sezione, al fine di ottenere risultati equivalenti a quelli colà specificati.

8. Procedura per la distruzione a mezzo percussione dei cannoni semoventi, degli obici semoventi e dei pezzi d'artiglieria semoventi con caratteristiche comuni ai cannoni ~~ed~~ agli obici, e dei mortai semoventi:

(A) un pesante maglio sferico di acciaio, o una struttura equivalente, dovrà essere lasciato cadere ripetutamente sullo scafo e sulla torretta, fintanto che lo scafo sia schiacciato in almeno tre punti distinti e la torretta in almeno un punto;

(B) le percussioni del maglio sferico d'acciaio sulla torretta dovranno provocare l'inefficienza di uno degli orecchioni e della relativa orecchioniera e deformare visibilmente la culatta;

(C) la bocca da fuoco del cannone o del mortaio dovrà essere visibilmente schiacciata o piegata in corrispondenza, all'incirca, della sezione centrale.

9. Procedura per la distruzione dei sistemi lanciarazzi multipli a mezzo tranciamento:

(A) rimozione delle apparecchiature speciali, incluse quelle smontabili, dal sistema lanciarazzi multiplo, che assicurano l'operatività dei sistemi di combattimento del medesimo;

(B) rimozione dei tubi o rotaie di lancio, degli ingranaggi dei settori del meccanismo di punteria in elevazione, delle basi dei tubi e delle loro parti rotanti e tranciamento di tali componenti in due parti all'incirca uguali in corrispondenza di aree non coincidenti con sezioni di giunzione.

10. Procedura per la distruzione di sistemi lanciarazzi multipli mediante impiego di esplosivi:

una carica tagliante dovrà essere applicata trasversalmente ai tubi o alle rotaie di lancio ed alle loro basi. Al brillamento, la carica dovrà tranciare i tubi, le basi e le loro parti rotabili in due parti all'incirca uguali, in corrispondenza di aree non coincidenti con sezioni di giunzione.

11. Procedura per la distruzione di sistemi lanciarazzi multipli mediante deformazione:

tutti i tubi o le rotaie di lancio, le loro basi ed il sistema di puntamento dovranno essere piegati, visibilmente, in corrispondenza della metà del loro sviluppo.

## SEZIONE VI - PROCEDURE PER LA RIDUZIONE DI AEREI DA COMBATTIMENTO MEDIANTE DISTRUZIONE

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di scegliere una qualsiasi delle seguenti serie di procedure, ogniqualvolta esegua la distruzione di aerei da combattimento ai siti di distruzione.

2. Procedure di distruzione mediante tranciamento:

la fusoliera dell'aereo sarà divisa in tre parti, non in corrispondenza di sezioni di giunzione, mediante tranciamento del muso, immediatamente davanti all'abitacolo, e della coda in corrispondenza dell'area centrale della sezione delle ali, in modo tale che tratti di giunzione, se compresi nelle aree di tranciamento, siano contenuti nelle parti staccate.

3. Procedura di distruzione mediante deformazione:

la fusoliera dovrà essere deformata per compressione in tutto il suo sviluppo, in modo che le sue dimensioni in altezza, larghezza o lunghezza, siano ridotte di almeno il 30 percento.

4. Procedura di distruzione mediante impiego quali bersagli teleguidati.

(A) ciascuno Stato Parte avrà il diritto di ridurre non più di 200 aerei da combattimento mediante loro impiego quali bersagli teleguidati, durante il periodo delle riduzioni di 40 mesi;

(B) il bersaglio teleguidato sarà distrutto in volo da munizionamento impiegato dalle forze armate dello Stato Parte a cui appartiene il bersaglio teleguidato;

(C) qualora il tentativo di abbattere il bersaglio teleguidato fallisca e quest'ultimo venga successivamente distrutto da un congegno d'autodistruzione, continueranno ad applicarsi le disposizioni del presente paragrafo. Altrimenti il bersaglio teleguidato potrà essere recuperato, ovvero esso potrà essere denunciato come distrutto accidentalmente, ai sensi della Sezione IX del presente Protocollo, a seconda delle circostanze.

(D) l'avvenuta distruzione dovrà essere notificata a tutti gli altri Stati Parte. Nella notifica dovranno figurare il tipo del bersaglio teleguidato distrutto e la località ove è avvenuta la distruzione. Entro 90 giorni dalla notifica, lo Stato Parte che ha denunciato la riduzione dovrà diramare documentazione probante, ad esempio un verbale di inchiesta, a tutti gli altri Stati Parte. In caso di ambiguità relative alla distruzione di un determinato bersaglio teleguidato, la ridnzione non sarà considerata completa fino alla definitiva composizione della questione.

## SEZIONE VII - PROCEDURE PER LA RIDUZIONE DI ELICOTTERI D'ATTACCO MEDIANTE DISTRUZIONE

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di scegliere una qualsiasi delle seguenti serie di procedure, ogniqualvolta esegua la distruzione di elicotteri d'attacco ai siti di riduzioni.

2. Procedura di distruzione mediante tranciamento:

(A) la trave di coda o la coda dovranno essere tranciate dalla fusoliera, in modo che le sezioni di giunzione siano contenute nella parte staccata;

(B) almeno due supporti della trasmissione nella fusoliera dovranno essere staccati, fusi o deformati.

3. Procedura di distruzione mediante impiego di esplosivo:

qualunque tipo e quantità di esplosivi potranno essere impiegati di modo che, come minimo, dopo il brillamento la fusoliera risulti tagliata in due parti ~~in corrispondenza di una sezione di separazione contenuta nella~~ attraverso quella sezione della fusoliera stessa che contiene la sede della trasmissione. RLB/2/92

4. Procedura di distruzione mediante deformazione:

la fusoliera dovrà essere deformata per compressione, in tutto il suo sviluppo, in modo che le sue dimensioni in altezza, larghezza o lunghezza, siano ridotte di almeno il 30 percento.

## SEZIONE VIII - REGOLE E PROCEDURE PER LA RIDUZIONE DI ARMAMENTI E DI EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI LIMITATI DAL TRATTATO MEDIANTE CONVERSIONE A FINI NON MILITARI.

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di ridurre un certo numero di carri armati e veicoli corazzati da combattimento mediante conversione. I tipi di veicoli suscettibili di essere convertiti

sono elencati al paragrafo 3 della presente Sezione e gli specifici fini non militari cui possono essere convertiti sono elencati al paragrafo 4 della presente Sezione. I veicoli convertiti non potranno essere posti in servizio nelle forze armate convenzionali di uno Stato Parte.

2. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di determinare il quantitativo di carri armati e di veicoli corazzati da combattimento da convertire. Tale quantitativo non dovrà eccedere:

(A) nel caso di carri armati il 5,7 percento (con divieto di superare, in valore assoluto, 750 carri armati) dei livelli massimi valevoli per le dotazioni di carri armati dal medesimo Stato Parte notificati all'atto della firma del Trattato ai sensi dell'articolo VII del Trattato medesimo, ovvero un totale di 150 carri armati, essendo da considerare consentito il più elevato di tali due valori;

(B) nel caso di veicoli corazzati da combattimento, il 15 percento (con divieto di superare, in valore assoluto, 3.000 veicoli corazzati da combattimentoi) dei livelli massimi valevoli per le dotazioni di veicoli corazzati da combattimento dal medesimo notificati all'atto della firma del Trattato ai sensi dell'articolo VII del Trattato, ovvero un totale di 150 sistemi, essendo da considerare consentito il più elevato di tali due valori.

3. Potranno essere convertiti a fini non militari i seguenti veicoli: T-54, T-55, T-62, T-64, T-72, Leopard 1, BMP-1, BTR-60, OT-64. Gli Stati Parte, nel quadro del Gruppo Consultivo Congiunto, potranno apportare mutamenti all'elenco dei veicoli suscettibili di essere convertiti a fini non militari. Tali mutamenti, in conformità all'articolo XVI, paragrafo 5 del Trattato, saranno considerati miglioramenti attinenti alla funzionalità e all'efficacia del Trattato, relativi soltanto a questioni minori di natura tecnica.

4. I veicoli di cui sopra, potranno esser convertiti ai segnenti specifici fini non militari:

(A) trattori d'uso generale;

(B) apripista;

(C) veicoli antincendio;

(D) gru;

(E) veicoli generatori di elettricità;

(F) veicoli-frantoio per minerali;

(G) veicoli per cave;

(H) carri soccorso;

(I) veicoli per evacuazione vittime;

(J) veicoli da trasporto;

(K) veicoli per trivellazioni petrolifere;

(L) veicoli per la bonifica di perdite di idrocarburi e prodotti chimici;

(M) trattori cingolati rompighiaccio;

(N) veicoli per usi ambientali.

Gli Stati Parte, nel quadro del Gruppo Consultivo Congiunto, potranno apportare mutamenti all'elenco degli specifici fini non militari. Tali mutamenti, in conformità al'articolo XVI, paragrafo 5 del Trattato, saranno considerati miglioramenti attinenti alla funzionalità e all'efficacia del Trattato, relativi soltanto a questioni minori di natura tecnica.

5. All'atto dell'entrata in vigore del Trattato, ciascuno Stato Parte notificherà agli altri Stati Parte il quantitativo di carri armati e di veicoli corazzati da combattimento che esso prevede di convertire in conformità alle disposizioni del Trattato. La notifica dell'intenzione di uno Stato Parte di procedere alla conversione conformemente alle disposizioni della presente Sezione, dovrà essere inoltrata a tutti gli altri Stati Parte con almeno 15 giorni di anticipo, in conformità alla Sezione X, paragrafo 5, del Protocollo sulle Ispezioni. In essa dovranno essere indicati la quantità e i tipi dei veicoli da convertire, le date di inizio e di completamento della conversione, come pure gli specifici veicoli a fini non militari che risulteranno dalla conversione.

6. Ai siti di riduzione dovranno essere attuate le seguenti procedure, prima della conversione dei carri armati e dei veicoli corazzati da combattimento:

(A) nel caso di carri armati:

(1) la rimozione delle apparecchiature speciali dallo scafo, comprese quelle smontabili, che assicurano l'operatività dei sistemi d'armamento di bordo;

(2) la rimozione della torretta, se esistente;

(3) per il sistema di chiusura del cannone,in alternativa:

(a) saldatura dell'otturatore al blocco di culatta in almeno due punti; ovvero

(b) il taglio di almeno un lato del blocco di blocco di culatta lungo l'asse maggiore dell'alloggiamento dell'otturatore;

(4) il tranciamento della bocca da fuoco in due parti ad una distanza dal blocco di culatta non superiore ai 100 millimetri;

(5) il tranciamento di uno degli orecchioni e della corrispondente orecchioniera in torretta;

(6) taglio ed asportazione di una porzione della corazza superiore dello scafo, cominciando dalla piastra inclinata frontale fino alla mezzeria dell'alloggiamento della torretta dello scafo, insieme con le connesse porzioni della corazza laterale, ad una altezza non inferiore ai 200 millimetri (per il T-64 e per il T-72 non inferiore a 100 millimetri) sotto il livello della corazza superiore dello scafo, come pure la connessa porzione della piastra inclinata frontale ritagliata alla stessa altezza. La porzione ritagliata della piastra inclinata frontale dovrà comprendere non meno di un terzo della parte superiore di questa.

(B) nel caso di veicoli corazzati da combattimento:

(1) per tutti i veicoli corazzati da combattimento, rimozione delle apparecchiature speciali dallo scafo, comprese quelle smontabili, che assicurano l'operatività dei sistemi d'armamento di bordo;

(2) per veicoli con motore posteriore, taglio e asportazione di una porzione della corazza superiore dello scafo dalla piastra inclinata frontale fino alla paratia del comparto del gruppo moto-propulsore, insieme con le connesse porzioni della corazza laterale frontale, ad una altezza di non meno di 300 millimetri sotto il livello del tetto del comparto dell'unità fucilieri trasportata;

(3) per veicoli con motore anteriore, taglio e asportazione di una porzione della corazza superiore dalla paratia del comparto del gruppo moto-propulsore alla parte posteriore del veicolo, insieme con le connesse porzioni della corazza laterale, ad una altezza di non meno di 300 millimetri sotto il livello del tetto del comparto dell'unità fucilieri trasportata;

(4) inoltre, per i veicoli corazzati da combattimento di fanteria e per veicoli da combattimento ad armamento pesante:

(a) rimozione della torretta;

(b) taglio di uno degli orecchioni e della corrispondente orecchioniera in torretta;

(c) per il sistema di chiusura:

(i) saldatura dell'otturatore al blocco di culatta in almeno due punti;

(ii) taglio di almeno un lato del blocco di culatta lungo l'asse maggiore dell'alloggiamento dell'otturatore; ovvero

(iii) tranciamento del castello di culatta in due parti all'incirca uguali;

(d) tranciamento della bocca da fuoco in due parti ad una distanza dal blocco di culatta non superiore ai 100 millimetri.

7. I carri armati ed i veicoli corazzati da combattimento in corso di riduzione in conformità alle disposizioni del paragrafo 6 della presente Sezione saranno soggetti ad ispezione, senza diritto di rifiuto, giusta la Sezione X del Protocollo sulle Ispezioni. I carri armati e veicoli corazzati da combattimento saranno considerati ridotti ad avvenuto completamento delle procedure specificate al paragrafo 6 della presente Sezione e dietro notifica, secondo quanto disposto dalla Sezione X del Protocollo sulle Ispezioni.

8. I veicoli ridotti ai sensi del paragrafo 7 della presente Sezione rimarranno soggetti ad obbligo di notifica in conformità alla Sezione IV del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, fino al completamento della conversione definitiva a fini non militari ed all'avvenuta notifica in conformità alla Sezione X, paragrafo 12 del Protocollo sulle Ispezioni.

9. I veicoli in corso di definitiva conversione a fini non militari saranno anch'essi soggetti ad ispezione ai sensi della Sezione X del Protocollo sulle Ispezioni, con le seguenti differenze:

(A) il processo di conversione definitiva entro un sito di riduzione non sarà soggetto ad ispezione;

(B) tutti gli altri Stati Parte avranno il diritto di ispezionare i veicoli completamente convertiti, senza diritto di rifiuto, una volta ricevuta notifica dallo Stato Parte che conduce la conversione definitiva, specificante la data di completamento delle procedure di conversione definitive.

10. Qualora, dopo la conclusione delle procedure di cui al paragrafo 6 della presente Sezione relativamente ad un determinato veicolo, lo Stato Parte interessato decida di non procedere alla conversione definitiva, il veicolo in parola dovrà essere distrutto entro i limiti di tempo prescritti per la conversione dall'articolo VIII del Trattato, con l'osservanza delle idonee procedure prescritte in altre parti del presente Protocollo.

## SEZIONE IX - PROCEDURA IN CASO DI DISTRUZIONE COME CONSEGUENZA DI UN INCIDENTE

1. Nel caso di distruzione come conseguenza di un incidente ogni Stato Parte avrà il diritto di defalcare dai suoi obblighi di riduzione per ciascuna categoria di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, un'aliquota non superiore all' 1,5 percento dei livelli massimi valevoli per le sue dotazioni da esso ~~dichiarati~~ all'atto della firma del Trattato, per la categoria di volta in volta interessata. notificati R 28/2/92

2. Un singolo sistema d'armamento convenzionale o di equipaggiamento convenzionale limitato dal Trattato sarà da considerarsi ridotto, in conformità all'articolo VIII del Trattato, qualora l'incidente a seguito del quale è stato distrutto venga notificato a tutti gli altri Stati Parte entro 7 giorni.dal sinistro Nella notifica dovrà essere indicato il tipo del materiale distrutto, la data dell'incidente, la località approssimativa e le circostanze del sinistro.

3. Entro 90 giorni dalla notifica, lo Stato Parte che rivendica tale forma di riduzione diramerà ~~prove documentali, quale ad esempio un verbale~~ d'inchiesta, a tutti gli altri Stati Parte in conformità all'articolo XVII del Trattato. In caso di ambiguità relative all'incidente, la riduzione non sarà considerata conclusa fino alla definitiva soluzione della vertenza.

documentazione probatoria, quale una relazione R 28/2/92

## SEZIONE X - PROCEDURA DI RIDUZIONE MEDIANTE MOSTRA STATICA

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di ridurre un determinato numero di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato impiegandoli in mostra statica.

2. Nessuno Stato Parte potrà ricorrere al metodo della mostra statica per ridurre più dell'1 per cento, ovvero più di 8 sistemi, - essendo consentito il più elevato di tali valori - dei livelli massimi valevoli per le dotazioni, da esso dichiarati alla firma del Trattato, per ciascuna categoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato. Nonostante

3. ~~Diversamente da~~ quanto disposto dai precedenti paragrafi 1 e 2 della presente Sezione, ciascuno Stato Parte avrà inoltre il diritto di detenere due esemplari efficienti di ciascun tipo esistente di armamento ed equipaggiamento convenzionale limitato dal Trattato per fini di mostra statica. Tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali saranno esposti in musei o in altri sedi consimili.

4. Gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato collocati in mostra statica ovvero in musei prima della firma del Trattato, non saranno soggetti alle limitazioni quantitative sancite dal Trattato, ivi incluse le limitazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente Sezione.

5. I materiali da ridurre mediante loro impiego in mostra statica, dovranno essere sottoposti alle seguenti procedure ai siti di riduzione:

(A) nel caso di materiali da esporre, azionati da motore proprio, i serbatoi saranno resi inidonei a contenere il carburante; in particolare:

(1) il motore e gli organi di trasmissione saranno rimossi ed i relativi supporti danneggiati in modo tale che questi ultimi non possano essere riparati;

(2) il vano motore sarà riempito con cemento o con resina polimerica;

(B) per tutti i materiali da esporre, armati di cannoni di calibro di 75 millimetri o superiore e con meccanismi di punteria in elevazione e direzione incorporati, detti meccanismi dovranno essere saldati in modo che sia precluso ogni spostamento della bocca da fuoco sui piani sia zenitale sia azimutale. Inoltre, nei meccanismi di punteria in elevazione e direzione dei tipi a "pignone e corona" ovvero a "pignone e cremagliera", saranno tranciati tre denti consecutivi della corona o della cremagliera, sia a monte sia a valle del pignone. d della bocca da fuoco; 28/2/92

(C) per tutti i sistemi da esporre, armati con cannoni non corrispondenti ai criteri esposti alle lettere (A) e (B) del presente paragrafo, la canna e la camera di sparo dovranno essere riempiti con cemento o con resina polimerica cominciando dalla ~~bocca~~/ dell'otturatore e fino ad una distanza di 100 millimetri dal vivo di volata. faccia 28/2/92

## SEZIONE XI - PROCEDURA DI DISTRUZIONE MEDIANTE IMPIEGO COME BERSAGLI TERRESTRI

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di ridurre un determinato numero di carri armati, di veicoli corazzati da combattimento e di semoventi d'artiglieria utilizzandoli come bersagli terrestri.

2. Nessuno Stato Parte ~~dovrà~~ potrà ridurre, mediante impiego ~~dei suoi sistemi~~ come bersagli terrestri, un'aliquota di carri armati e di veicoli corazzati da combattimento superiore al 2,5 percento dei livelli massimi valevoli per le sue dotazioni in ciascuna di tali due categorie, quali notificati alla firma del Trattato ai sensi dell'articolo VII del Trattato medesimo. Inoltre nessuno Stato Parte avrà il diritto di ridurre, utilizzandoli come bersagli terrestri, più di 50 semoventi d'artiglieria. 28/2/92

3. Gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali ~~limitati dal Trattato~~, in corso d'impiego come bersagli terrestri prima della firma del Trattato, non saranno soggetti ad alcuno dei limiti quantitativi prescritti dagli articoli IV, V o VI del Trattato, inclusi i limiti quantitativi prescritti dal paragrafo 2 della presente Sezione.

4. I materiali da ridurre mediante il loro impiego quali bersagli terrestri dovranno essere sottoposti alle seguenti procedure ai siti di riduzione:

(A) nel caso di carri armati e di semoventi d'artiglieria:

(1) per il sistema di chiusura, in alternativa:

(a) saldatura dell'otturatore al blocco di culatta in almeno due punti; ovvero

(b) taglio di almeno un lato del blocco di culatta lungo l'asse maggiore dell'alloggiamento dell'otturatore;

(2) tranciamento di uno degli orecchioni e della corrispondente orecchioniera in torretta;

(3) tranciamento di sezioni d'ambo i lati dello scafo, includenti le sedi dei gruppi di riduzione finale, mediante tagli verticali ed orizzontali nelle piastre laterali e tagli diagonali nelle piastre del tetto o del fondo scafo e nelle piastre frontali o posteriori, di guisa che le sedi dei gruppi di riduzione finale siano contenuti nelle porzioni ritagliate;

(B) nel caso di veicoli corazzati da combattimento:

(1) per il sistema di chiusura:

(a) saldatura dell'otturatore al blocco di culatta in almeno due punti;

(b) taglio di almeno un lato del blocco di culatta lungo l'asse ~~maggiore~~ dell'alloggiamento dell'otturatore; ovvero

(c) tranciamento del castello di culatta in due parti all'incirca uguali;

(2) tranciamento di uno degli orecchioni e della corrispondente orecchioniera in torretta;

(3) nel caso di veicoli corazzati da combattimento cingolati, tranciamento di sezioni da ambo i lati dello scafo, includenti le sedi dei gruppi di riduzione finale, mediante tagli verticali ed orizzontali nelle piastre laterali e mediante tagli diagonali nelle piastre del tetto o del fondo scafo e nelle piastre frontali o posteriori, di guisa che le sedi dei gruppi di riduzione finale siano contenute nelle porzioni ritagliate;

(4) nel caso di veicoli corazzati da combattimento ruotati, tranciamento di sezioni da ambo i lati dello scafo, includenti le sedi d'uscita dei semiassi delle ruote anteriori, mediante tagli verticali, orizzontali ed irregolari nelle piastre laterali, frontali, del tetto e di fondo scafo, praticati in modo che le sedi d'uscita dei semiassi delle ruote anteriori siano incluse nelle porzioni ritagliate, ad una distanza di almeno 100 millimetri dai tagli.

## SEZIONE XII - PROCEDURA DI RIDUZIONE MEDIANTE IMPIEGO PER FINI ADDESTRATIVI A TERRA

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di ridurre un determinato numero di aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco, utilizzandoli per fini addestrativi a terra.

2. Nessuno Stato Parte ~~dovrà~~ potrà ridurre, utilizzandoli per fini addestrativi a terra, un'aliquota di aerei da combattimento e di elicotteri d'attacco superiore al 5 percento dei livelli massimi valevoli per le sue dotazioni in ciascuna di tali due categorie, quali notificati alla firma del Trattato ai sensi dell'articolo VII del Trattato medesimo.

3. Gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, in corso d'impiego per fini addestrativi a terra prima della firma del presente Trattato, non saranno soggetti ad alcuno dei limiti quantitativi stabiliti dagli articoli IV, V e VI del Trattato, ovvero ai limiti quantitativi prescritti dal paragrafo 2 della presente Sezione.

4. I materiali da ridurre mediante impiego per fini addestrativi a terra dovranno essere sottoposti alle seguenti procedure ai siti di riduzione:

(A) nel caso di aerei da combattimento:

(1) tranciamento della fusoliera in due parti, in corrispondenza dell'area centrale delle ali;

(2) rimozione dei motori, tranciamento dei supporti di montaggio del motore e, in alternativa, riempimento di tutti i serbatoi di carburante, con cemento o con composti solidificabili a base di polimeri o di resina, ovvero rimozione dei serbatoi di carburante e tranciamento dei supporti di montaggio dei serbatoi; oppure

(3) rimozione di tutte le apparecchiature interne, esterne e smontabili, relative all'armamento ed ai sistemi d'arma, rimozione dello stabilizzatore di coda e tranciamento dei suoi supporti di montaggio e riempimento, con cemento o composti solidificabili a base di polimeri o di resina, di tutti i serbatoi di carburante tranne uno;

(B) Nel caso di elicotteri d'attacco:

tranciamento della trave di coda o della coda della fusoliera, in modo che la sezione di giunzione sia contenuta nella parte staccata.

# PROTOCOLLO
# SULLE PROCEDURE CHE REGOLANO
# LA CATEGORIZZAZIONE DEGLI ELICOTTERI DA COMBATTIMENTO E
# LA RICATEGORIZZAZIONE DEGLI ELICOTTERI D'ATTACCO MULTIRUOLO

Gli Stati Parte convengono col presente Protocollo le procedure che regolano la categorizzazione degli elicotteri da combattimento e la ricategorizzazione degli elicotteri d'attacco multiruolo così come stabilito dall'articolo VIII del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990, di seguito denominato il Trattato.

## SEZIONE I - REQUISITI GENERALI PER LA CATEGORIZZAZIONE DEGLI ELICOTTERI DA COMBATTIMENTO

1. Gli elicotteri da combattimento dovranno essere categorizzati come elicotteri specializzati di attacco, come elicotteri d'attacco multiruolo oppure come elicotteri di supporto al combattimento, e saranno elencati come tali nel Protocollo sui Tipi Esistenti.

2. Tutti i modelli o versioni di un tipo di elicottero specializzato d'attacco dovranno essere categorizzati come elicotteri specializzati di attacco.

3. ~~Diversamente~~ Non ostante da quanto disposto dal paragrafo 2 della presente Sezione e quale unica eccezione a quanto ivi prescritto, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche potrà detenere complessivamente non oltre 100 elicotteri Mi-24R ed Mi-24K, equipaggiati per la ricognizione, la rivelazione, oppure il prelievo di campioni chimici/biologici/radiologici, che, pertanto, non saranno assoggettati alle limitazioni previste per gli elicotteri d'attacco dagli articoli IV e VI del Trattato. Tali elicotteri saranno assoggettati a scambio d'informazioni in conformità a quanto disposto dal Protocollo sullo Scambio d'Informazioni e ad ispezione al loro interno conformemente alla Sezione VI, paragrafo 30, del Protocollo sulle Ispezioni. Gli elicotteri Mi-24R e Mi-24K eccedenti tale limite saranno categorizzati come elicotteri specializzati d'attacco indipendentemente dal tipo di equipaggiamento di loro dotazione e saranno conteggiati a carico delle limitazioni prescritte per gli elicotteri d'attacco dagli articoli IV e VI del Trattato. R 28/2/92

4. Ciascuno Stato Parte, in possesso dei modelli o versioni sia di supporto al combattimento, sia di attacco multiruolo di un certo tipo di elicottero, dovrà categorizzare come elicotteri d'attacco tutti gli elicotteri che presentino una qualunque delle caratteristiche elencate nella Sezione III, paragrafo 1, del presente Protocollo, e avrà il diritto di categorizzare come elicotteri di supporto al combattimento qualsiasi elicottero che non presenti alcuna delle caratteristiche elencate nella Sezione III, paragrafo 1, del presente Protocollo.

5. Ciascuno Stato Parte, che abbia in dotazione solo modelli o versioni di supporto al combattimento di un tipo di elicottero incluso sia negli elenchi degli elicotteri d'attacco multiruolo, sia negli elenchi degli elicotteri di supporto al combattimento di cui al Protocollo sui Tipi Esistenti, avrà il diritto di categorizzare tali elicotteri come elicotteri di supporto al combattimento.

## SEZIONE II - REQUISITI GENERALI PER LA RICATEGORIZZAZIONE.

1. Solo gli elicotteri da combattimento che siano categorizzati come elicotteri d'attacco multiruolo, nel rispetto dei requisiti sulla categorizzazione di cui al presente Protocollo, saranno considerati suscettibili di ricategorizzazione qnali elicotteri di supporto al combattimento.

2. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di ricategorizzare, soltanto mediante conversione e certificazione, singoli elicotteri d'attacco multiruolo che presentino una qualsiasi delle caratteristiche indicate alla Sezione III, paragrafo 1, del presente Protocollo. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di ricategorizzare, soltanto previa certificazione, singoli elicotteri d'attacco multiruolo che non presentino alcuna delle caratteristiche elencate nella Sezione III, Paragrafo 1, del presente Protocollo.

3. Ciascuno Stato Parte potrà usare qualsiasi mezzo tecnologico che esso ritenga necessario per porre in atto le procedure di conversione descritte nella Sezione III del presente Protocollo

4. Su ciascun elicottero da combattimento, soggetto alla procedura di ricategorizzazione, dovrà figurare il numero di serie originale di fabbricazione, impresso in maniera permanente su un elemento strutturale principale della cellula.

## SEZIONE III - PROCEDURE PER LA CONVERSIONE

1. Gli elicotteri d'attacco multiruolo che vengono convertiti dovranno essere resi inidonei all'ulteriore impiego di armi guidate, mediante la rimozione delle seguenti componenti:

(A) i dispositivi specifici per l'aggancio di armi guidate, quali appositi punti d'attacco o congegni di lancio. Ciascuno di tali speciali punti d'attacco che faccia parte integrante dell'elicottero ? come pure qualsiasi elemento speciale dei punti d'attacco universali ? che ~~sia destinato~~ esclusivamente all'impiego di armi guidate, sarà reso inidoneo all'ulteriore impiego di armi guidate; ? (2x) siano destinati

(B) tutti i sistemi integrati di controllo del tiro e di puntamento per armi guidate, incluso il cablaggio elettrico.

2. Ogni Stato Sparte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte le informazioni che seguono, al più tardi 42 giorni prima della conversione del primo elicottero di un determinato tipo, oppure all'atto dell'entrata in vigore del Trattato nel caso in cui uno Stato Parte dichiari di possedere sia versioni d'attacco multiruolo sia versioni di supporto al combattimento del medesimo tipo di elicottero:

(A) uno schema di base che illustri sia tutte le principali componenti dei sistemi integrati di controllo del tiro e di puntamento delle armi guidate, sia le componenti delle attrezzature progettate per l'aggancio delle armi guidate, sia le funzioni basilari delle componenti descritte al paragrafo 2 della presente Sezione e le interconnessioni funzionali di tali componenti;

(B) una descrizione generale del procedimento di conversione, comprendente la lista delle componenti da rimuovere;

(C) una fotografia di ciascuna componente da rimuovere che ne illustri la posizione nell'elicottero prima della rimozione ed una fotografia della stessa posizione dopo che la componente in parola sia stata rimossa.

## SEZIONE IV - PROCEDURE PER LA CERTIFICAZIONE

1. Ciascuno Stato Parte che stia ricategorizzando elicotteri d'attacco multiruolo, dovrà attenersi, per la certificazione, alle seguenti procedure al fine di garantire che detti elicotteri non siano in possesso di nessuna delle caratteristiche elencate alla Sezione III, paragrafo 1, del presente Protocollo.

2. Ciascuno Stato Parte dovrà notificare ogni certificazione a tutti gli altri Stati Parte, in conformità a quanto disposto dalla Sezione IX, paragrafo 3 del Protocollo sulle Ispezioni.

3. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di ispezionare la certificazione di elicotteri in conformità a quanto disposto dalla Sezione IX del Protocollo sulle Ispezioni.

4. Il processo di ricategorizzazione dovrà ritenersi completato allorchè saranno concluse le procedure di certificazione di cui alla presente Sezione, indipendentemente dal fatto che un qualsiasi Stato Parte abbia, o meno, esercitato i diritti di ispezione della certificazione descritti al paragrafo 3, della presente Sezione e alla Sezione IX del Protocollo sulle Ispezioni: ciò a condizione che, entro 30 giorni dalla ricezione della notifica dell'avvenuto completamento della certificazione e della ricategorizzazione effettuato ai sensi del Paragrafo 5, della presente Sezione, nessuno Stato Parte abbia notificato a tutti gli altri Stati Parte di ritenere che sussistano ambiguità in ordine al processo di certificazione e di ricategorizzazione. Nel caso in cui venga eccepita una tale ambiguità, la ricategorizzazione non dovrà ritenersi conclusa fino alla ~~definitiva~~ soluzione della questione concernente detta ambiguità.

5. Lo Stato Parte che effettui la certificazione dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte, in conformità a quanto disposto dalla Sezione IX del Protocollo sulle Ispezioni, l'avvenuta conclusione della certificazione e della ricategorizzazione.

6. La certificazione dovrà essere effettuata nell'area di applicazione. Gli Stati Parte, appartenenti allo stesso gruppo di Stati Parte, avranno il diritto di utilizzare in comune le sedi di certificazione.

## SEZIONE V - PROCEDURE PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E LE VERIFICHE

1. Tutti gli elicotteri da combattimento nell'area di applicazione saranno soggetti sia a scambio di informazioni, in conformità alle disposizioni del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, sia a verifiche, comprese le ispezioni ai sensi del Protocollo sulle Ispezioni.

## PROTOCOLLO

## SULLE NOTIFICHE E SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Gli Stati Parte col presente convengono le procedure e le disposizioni relative alle notifiche e allo scambio di informazioni secondo quanto previsto ai sensi dell'Articolo XIII del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990, di seguito denominato il Trattato. V Protocollo

### SEZIONE I - INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA DELLE FORZE TERRESTRI ED AEREE E DELL'AVIAZIONE DI DIFESA AEREA DI CIASCUNO STATO PARTE NELL'AREA DI APPLICAZIONE.

1. Ciascuno Stato Parte fornirà a tutti gli altri Stati Parte le seguenti informazioni sulla struttura delle proprie forze terrestri ed aeree e dell'aviazione di difesa aerea, nell'area di applicazione:

(A) l'organizzazione di comando delle proprie forze terrestri, specificando la designazione e la subordinazione di tutte le formazioni ed unità di combattimento e di supporto tattico e logistico ad ogni livello ordinativo fino a quello minimo di brigata/reggimento o equivalente, incluse le formazioni e le unità di difesa aerea subordinate a livello pari o inferiore a quello di distretto militare o equivalente. Le unità autonome a livello oridnativo immediatamente inferiore a quello di brigata/reggimento, direttamente subordinate a formazioni di livello superiore a quello di brigata/reggimento (ossia i battaglioni autonomi), dovranno essere identificate mediante informazioni indicanti la formazione o l'unità alla quale tali unità sono subordinate; 9 livello (a 28/2/90

(B) l'organizzazione di comando delle proprie forze aeree e dell'aviazione di difesa aerea, specificando designazione e subordinazione delle formazioni e delle unità di ogni livello ordinativo fino a quello minimo di stormo/reggimento aereo, o equivalente. Le unità autonome del livello ordinativo immediatamente inferiore a quello di stormo/reggimento aereo, direttamente subordinate a formazioni di livello superiore a quello di stormo/reggimento aereo (ossia i gruppi di volo autonomi) dovranno essere identificate mediante informazioni indicanti la formazione o l'unità alla quale tali unità sono subordinate. 9 livello

## SEZIONE II - INFORMAZIONI SULLE DOTAZIONI COMPLESSIVE IN CIASCUNA CATEGORIA DI ARMAMENTI E DI EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI LIMITATI DAL TRATTATO

1. Ciascuno Stato Parte fornirà a tutti gli altri Stati Parte informazioni su:

(A) i quantitativi complessivi ed i quantitativi per tipo delle proprie dotazioni in ciascuna categoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato;

(B) i quantitativi complessivi ed i quantitativi per tipo delle proprie dotazioni di carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie limitati dal Trattato in ciascuna delle aree descritte dagli Articoli IV e V del Trattato.

## SEZIONE III - INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE, SUI QUANTITATIVI E SUI TIPI DEGLI ARMAMENTI E DEGLI EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI IN SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI DEGLI STATI PARTE.

1. Per ciascuna delle formazioni ed unità notificate ai sensi della Sezione I, paragrafo 1, lettere (A) e (B) del presente Protocollo nonchè per i battaglioni/gruppi di volo o equivalenti, subordinati a dette formazioni ed unità ma separatamente dislocati, ciascuno Stato Parte fornirà a tutti gli altri Stati Parte le seguenti informazioni:

(A) la designazione e la ~~normale~~ sede del tempo di pace, specificandone il toponimo e le coordinate geografiche, delle proprie formazioni ed unità, inclusi i quartieri generali che abbiano in dotazione armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato nelle seguenti categorie:

(1) carri armati;

(2) veicoli corazzati da combattimento;

(3) artiglierie;

(4) aerei da combattimento;

(5) elicotteri d'attacco;

(B) le dotazioni delle proprie formazioni ed unità notificate ai sensi della lettera (A) del presente paragrafo, dando i quantitativi (per tipo nel caso di formazioni ed unità a livello di divisione o equivalente e inferiore) degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali elencati alla lettera (A) del presente paragrafo, e di:

(1) elicotteri di supporto al combattimento;

(2) elicotteri da trasporto non armati;

(3) veicoli corazzati gittaponte, specificando quelli in forza ad unità in vita;

(4) veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike";

(5) veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike";

(6) aerei d'addestramento primario;

(7) aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati;

(8) elicotteri Mi-24R e Mi-24K non assoggettati alle limitazioni quantitative stabilite dall'Articolo IV, paragrafo 1 e dall'Articolo VI del Trattato (1);

(C) La designazione e la ~~normale~~ sede del tempo di pace, specificandone il toponimo e le coordinate geografiche, delle proprie formazioni ed unità, inclusi i quartieri generali, diverse da quelle notificate ai sensi della lettera (A) del presente paragrafo, che abbiano in dotazione le seguenti categorie di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali, come definite dall'articolo II del Trattato, specificate nel Protocollo sui Tipi Esistenti o enumerate nel Protocollo sulla Riclassificazione degli Aerei:

(1) elicotteri di supporto al combattimento;

(2) elicotteri da trasporto non armati;

(3) veicoli corazzati gittaponte;

(4) veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike";

(5) veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike";

(6) aerei d'addestramento primario;

(7) aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati;

(8) elicotteri Mi-24R e Mi-24K non assoggettati alle limitazioni quantitative previste dall'Articolo IV, paragafo 1 e dall'Articolo VI del Trattato ([1]1);

(D) Le dotazioni delle proprie formazioni ed unità notificate ai sensi della lettera (C) del presente paragrafo fornendo i quantitativi (per tipo nel caso di formazioni e unità a livello di divisione o equivalente e inferiore) in ciascuna delle categorie suindicate; e, nel caso di veicoli corazzati gittaponte, indicando quelli che siano in forza ad unità in vita.

---

(1) Ai sensi della Sezione I, paragrafo 3 del Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri.

2. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte informazioni sugli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in servizio nelle proprie forze armate convenzionali ma non in dotazione alle proprie forze terrestri o aeree o dell'aviazione di difesa aerea, specificando:

(A) la designazione e la ~~normale~~ sede del tempo di pace, specificandone il toponimo e le coordinate geografiche, delle proprie formazioni ed unità, inclusi i quartieri generali, fino a livello minimo di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo o equivalente nonchè delle unità al livello ordinativo immediatamente inferiore a quello di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo separatamente dislocate o autonome (ossia, battaglioni/gruppi di volo o equivalenti) che abbiano in dotazione armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, nelle seguenti categorie:

(1) carri armati;

(2) veicoli corazzati da combattimento;

(3) artiglierie;

(4) aerei da combattimento;

(5) elicotteri d'attacco;

(B) le dotazioni delle proprie formazioni ed unità notificate ai sensi della lettera (A) del presente paragrafo fornendo i quantitativi (per tipo nel caso delle formazioni ed unità a livello di divisione o equivalente e inferiore) degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali elencati nella lettera (A) del presente paragrafo, e di:

(1) elicotteri di supporto al combattimento;

(2) elicotteri da trasporto non armati;

(3) veicoli corazzati gittaponte, specificando quelli in forza ad unità in vita;

(4) veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike";

(5) veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike";

(6) aerei d'addestramento primario;

(7) aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati;

(8) elicotteri Mi-24R e Mi-24K non assoggettati alle limitazioni quantitative previste dall'Articolo IV, paragrafo 1 e dall'Articolo VI del Trattato (1)

---

(1) Ai sensi della Sezione I, paragrafo 3 del Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri.

3. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte le seguenti informazioni:

(A) la dislocazione dei propri siti designati per l'immagazzinamento permanente, specificandone il toponimo e le coordinate geografiche, e i quantitativi e i tipi degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali nelle categorie elencate al paragrafo 1, lettere (A) e (B) della presente Sezione in dotazione in tali siti;

(B) la dislocazione dei propri siti d'immagazzinamento militari ~~militari~~ non in organico alle formazioni ed unità identificate come oggetti di verifica, delle unità autonome di riparazione e manutenzione, dei centri d'addestramento militari e ~~delle basi aeree~~ militari, specificandone il toponimo e le coordinate geografiche, nei quali siano ~~permanentemente~~ in dotazione ovvero ~~regolarmente~~ presenti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali delle categorie elencate al paragrafo 1 lettere (A) e (B) della presente Sezione fornendo le dotazioni per tipo in ciascuna categoria in tali dislocazioni;

abitualmente

28/2/92

de

degli aerocampi

(C) La dislocazione, specificandone il toponimo e le coordinate geografiche, dei propri siti nei quali verrà eseguita la riduzione degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, ai sensi del Protocollo sulle Riduzioni, e le dotazioni per tipo in ciascuna categoria degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in attesa di essere ridotti in tali siti, con l'indicazione che si tratta di sito di riduzione;

## SEZIONE IV - INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE E SUI QUANTITATIVI DI CARRI ARMATI, VEICOLI CORAZZATI DA COMBATTIMENTO, ARTIGLIERIE, AEREI DA COMBATTIMENTO ED ELICOTTERI D'ATTACCO NELL'AREA DI APPLICAZIONE MA NON IN SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI

1. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire informazioni a tutti gli altri Stati Parte sulla dislocazione e sui quantitativi dei propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco nell'area di applicazione non in servizio nelle proprie forze armate convenzionali ma di potenziale rilievo militare.

(A) In conformità a quanto precede, ciascuno Stato Parte dovrà fornire le seguenti informazioni:

(1) in relazione ai propri carri armati, artiglierie, aerei da combattimento, elicotteri specializzati d'attacco nonchè ai veicoli corazzati da combattimento di fanteria specificati nell'Articolo XII del Trattato, in dotazione ad organizzazioni fino al livello minimo di battaglione autonomo o separatamente dislocato, o equivalente, designate e strutturate per assolvere in tempo di pace funzioni di sicurezza interna, la dislocazione, specificandone il toponimo e le coordinate geografiche, dei siti nei quali tali armamenti ed equipaggiamenti siano in dotazione e i quantitativi ed i tipi degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in dette categorie in dotazione a ciascuna di tali organizzazioni;

(2) in relazione ai propri veicoli corazzati da trasporto truppa, veicoli da combattimento ad armamento pesante ed elicotteri d'attacco multiruolo, in dotazione ad organizzazioni designate e strutturate per assolvere in tempo di pace funzioni di sicurezza interna, i quantitativi complessivi in ciascuna categoria di tali armamenti ed equipaggiamenti, in ogni regione o circoscrizione amministrativa;

(3) in relazione ai propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco in attesa di altra destinazione a seguito di dismissione dal servizio in conformità alle disposizioni dell'Articolo IX del Trattato, la dislocazione, indicante il toponimo e le coordinate geografiche, dei siti nei quali tali armamenti ed equipaggiamenti siano in dotazione ed i quantitativi ed i tipi in ogni sito;

(4) in relazione ai propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte, successivamente all'entrata in vigore del Trattato ed in coincidenza con ogni scambio annuale di informazioni ai sensi della Sezione VII, paragrafo 1, lettera (C) del presente Protocollo, una dislocazione identificabile dei siti nei quali si trovino normalmente più di un totale di 15 carri armati, veicoli corazzati da combattimento, e pezzi d'artiglieria o più di 5 aerei da combattimento o più di 10 elicotteri d'attaccoo, che siano, ai sensi dell'Articolo III, paragrafo 1, lettera (E) del Trattato, in fase di revisione o riparazione generale, o in attesa di esservi sottoposti, in vista di loro esportazione o riesportazione, e temporaneamente trattenuti nell'area di applicazione. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte, successivamente all'entrata in vigore del Trattato ed in coincidenza con ogni scambio annuale di informazioni ai sensi della Sezione VII, paragrafo 1, lettera (C) del presente Protocollo, i quantitativi di tali carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco. Gli Stati Parte dovranno, nel quadro del Gruppo Consultivo Congiunto, convenire il modello secondo il quale le informazioni sui quantitativi, ai sensi della presente disposizione, dovranno essere fornite;

(5) in relazione ai propri carri armati e veicoli corazzati da combattimento che siano stati ridotti e siano in attesa di conversione ai sensi della Sezione VIII del Protocollo sulle Riduzioni, la dislocazione, indicandone il toponimo e le coordinate geografiche, di ciascun sito nel quale tali armamenti ed equipaggiamenti siano in dotazione ed i quantitativi e i tipi in ciascun sito;

(6) in relazione ai propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco utilizzati esclusivamente a fini di ricerca e sviluppo ai sensi dell'Articolo III, paragrafo 1, lettera (B) del Trattato, ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte successivamente all'entrata in vigore del Trattato ed in coincidenza con ogni scambio annuale di informazioni ai sensi della Sezione VII, paragrafo 1, lettera (C) del presente Protocollo, i quantitativi globali in ciascuna categoria di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali.

## SEZIONE V - INFORMAZIONI SUGLI OGGETTI DI VERIFICA E SUI SITI DICHIARATI

1. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte informazioni specificanti i propri oggetti di verifica, compresi il quantitativo globale e la designazione di ciascun oggetto di verifica, ed enumerando i propri siti dichiarati, come definiti nella Sezione I del Protocollo sulle Ispezioni, fornendo per ciascun sito le seguenti informazioni:

(A) la designazione e la dislocazione del sito indicandone il toponimo e le coordinate geografiche;

(B) la designazione di tutti gli oggetti di verifica in quel sito come specificati nella Sezione I, paragrafo 1, lettera (J) delProtocollo sulle Ispezioni, restando inteso chegli elementi subordinati al livello ordinativo immediatamente inferiore a quello di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo, dislocati nelle vicinanze l'uno dell'altro o dei comandi immediatamente superiori a tali elementi possano considerarsi come non separatamente dislocati, qualora la distanza fra tali battaglioni/gruppi di volo, o equivalenti, separatamente dislocati o fra essi ed i loro comandi non superi 15 chilometri;

(C) i quantativi globali per tipo degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in ciascuna delle categorie specificate nella Sezione III del presente Protocollo, in dotazione a detto sito e per ciascun oggetto di verifica, nonchè quelli appartenenti a qualsiasi oggetto di verifica dislocato in un diverso sito dichiarato, specificando la designazione di ciascuno di tali oggetti di verifica;

(D) inoltre, per ciascuno di tali siti dichiarati, il quantitativo degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali non in servizio nelle proprie forze armate convenzionali, indicando quelli che siano:

(1) carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento, ed elicotteri d'attacco in attesa di altra destinazione in seguito a dismissione dal servizio in conformità alle disposizioni dell'Articolo IX del Trattato ovvero ridotti e in attesa di conversione ai sensi del Protocollo sulle Riduzioni;

(2) carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco in dotazione ad organizzazioni ideate e strutturate per assolvere in tempo di pace funzioni inerenti ~~la~~ sicurezza interna; o alla

(E) i siti dichiarati nei quali siano in dotazione carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento, o elicotteri d'attacco, in fase di revisione o riparazione generale o in attesa di esservi sottoposti in vista di loro esportazione o riesportazione e temporaneamente trattenuti nell'area di applicazione, ovvero utilizzati esclusivamente per fini di ricerca e sviluppo dovranno essere identificati come tali, con l'indicazione dei quantitativi globali in ciascuna categoria in detto sito;

(F) il punto/i punti di entrata/uscita correlati a ciascun sito dichiarato, indicandone il toponimo e le coordinate geografiche.

## SEZIONE VI - INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE DI SITI DAI QUALI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI SIANO STATI RITIRATI.

1. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire, ogni anno, a tutti gli altri Stati Parte, in coincidenza con lo scambio annuale di informazioni ai sensi della Sezione VII, paragrafo 1, lettera (C) del presente Protocollo, informazioni sulla dislocazione di siti che siano stati previamente notificati come siti dichiarati, dai quali tutti gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali nelle categorie elencate nella Sezione III, paragrafo 1, del presente Protocollo, siano stati ritirati a partire dalla firma del Trattato, qualora tali siti continuino ad essere utilizzati dalle forze armate convenzionali di detto Stato Parte. La dislocazione di tali siti dovrà essere notificata per un periodo di tre anni successivamente a tale ritiro.

## SEZIONE VII - CALENDARIO PER LA DIRAMAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALLE SEZIONI DALLA I ALLA V DEL PRESENTE PROTOCOLLO.

1. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte le informazioni di cui alle Sezioni ~~I e V~~ del presente Protocollo, come segue: — dalla I alla V

(A) alla firma del Trattato, con validità a partire da ~~quella~~ data; e non oltre 90 giorni dalla firma del Trattato, ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte, in seno al Gruppo Consultivo Congiunto, ogni necessaria correzione delle proprie informazioni fornite ai sensi delle Sezioni III, IV e V del presente Protocollo. Le informazioni così corrette dovranno considerarsi come fornite al momento della firma del Trattato e valide a partire da tale data; — tale

(B) 30 giorni dopo l'entrata in vigore del Trattato, con validità a partire da tale data;

(C) il 15 dicembre dell'anno in cui il Trattato entra in vigore (a meno che l'entrata in vigore non cada entro 60 giorni dal 15 di dicembre), e - dopo di allora - il 15 dicembre di ogni anno, con validità a partire dal primo di gennaio dell'anno successivo;

(D) dopo l'avvenuta conclusione del periodo di riduzioni di 40 mesi specificato nell'Articolo VIII del Trattato, con validità a partire da tale data.

## SEZIONE VIII - INFORMAZIONI SULLE MODIFICHE ALLE STRUTTURE ORDINATIVE O AI LIVELLI DI FORZE.

1. Ciascuno Stato Parte dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte, quanto segue:

(A) ogni modifica permanente nella struttura ordinativa delle proprie forze armate convenzionali nell'area di applicazione giusta notifica di cui alla Sezione I del presente Protocollo, con almeno 42 giorni di anticipo sull'attuazione di tale modifica;

(B) ogni variazioni del 10 percento o superiore in qualsiasi categoria di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato assegnati a qualsivoglia delle proprie formazioni e unità di combattimento e di supporto tattico e logistico, fino al livello minimo di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo, battaglione/gruppo di volo autonomo o separatamente dislocato o equivalenti, giusta notifica di cui alla Sezione III paragrafo 1, lettere (A) e (B) e paragrafo 2, lettere (A) e (B) del presente Protocollo, a partire dall'ultimo scambio annuale di informazioni. Tali notifiche dovranno essere effettuate non più tardi di cinque giorni dopo l'attuazione di tali variazioni indicando le effettive dotazioni dopo le variazioni notificate. — livelli

F ED ALLA RIMOZIONE DEL SERVIZIO R 28/2/92

## SEZIONE IX - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INTRODUZIONE IN SERVIZIO F NELLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI DI UNO STATO PARTE DI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI LIMITATI DAL TRATTATO.

1. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte, dopo l'entrata in vigore del Trattato e in coincidenza con ogni scambio annuale di informazioni di cui alla Sezione VII, paragrafo 1, lettra (C) del presente Protocollo:

(A) informazioni globali sui quantitativi e sui tipi di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato introdotti in servizio nelle proprie forze armate convenzionali nell'area di applicazione, durante i dodici mesi precedenti; R 28/2/92

(B) informazioni globali sui quantitativi e sui tipi di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato ritirati dal servizio nelle proprie forze armate convenzionali nell'area di applicazione, durante i dodici mesi precedenti.

## SEZIONE X - INFORMAZIONI SULL'ENTRATA NELL'AREA DI APPLICAZIONE E SULL'USCITA DALL'AREA DI APPLICAZIONE, DI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI LIMITATI DAL TRATTATO IN SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI DEGLI STATI PARTE.

1. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire, ogni anno, a tutti gli altri Stati Parte, successivamente all'entrata in vigore del Trattato ed in coincidenza con ogni scambio annuale di informazioni ai sensi della Sezione VII, paragrafo 1, lettera (C) del presente Protocollo:

(A) informazioni globali sui quantitativi e sui tipi di ciascuna categoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in servizio nelle proprie forze armate convenzionali che siano entrati nell'area di applicazione durante i precedenti 12 mesi, con l'indicazione se alcuno di tali armamenti ed equipaggiamenti fosse organizzato in una formazione o unità;

(B) informazioni globali sui quantitativi e sui tipi di ciascuna categoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in servizio nelle proprie forze armate convenzionali che siano stati ritirati dall'area di applicazione, e rimangano al di fuori di essa, durante i precedenti 12 mesi ~~e~~ nonché sulle ultime dislocazioni notificate, entro l'area di applicazione, di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali; R 28/2/92 R 28/2/92

(C) gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in servizio nelle proprie forze armate convenzionali nell'area di applicazione, che escano e rientrino nell'area di applicazione, anche per scopi addestrativi o per altre attività militari, entro un periodo di sette giorni, non saranno assoggettati alle disposizioni di notifica di cui alla presente Sezione.

## SEZIONE XI - ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI IN TRANSITO NELL'AREA DI APPLICAZIONE.

1. Le disposizioni del presente Protocollo non si applicheranno agli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in transito nell'area di applicazione, in provenienza da una località al di fuori dell'area di applicazione e diretti ad una destinazione finale al di fuori dell'area di applicazione. Gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali nelle categorie specificate nella Sezione III del presente Protocollo, che siano entrati nell'area di applicazione in transito dovranno essere notificati ai sensi del presente Protocollo qualora essi rimangano nell'area di applicazione per un periodo superiore ai sette giorni.

## SEZIONE XII - MODELLO PER LA DIRAMAZIONE DELLE INFORMAZIONI.

1. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte le informazioni specificate nel presente Protocollo in conformità alle procedure previste dall'Articolo XVII del Trattato e dall'Allegato sul Modello per lo Scambio di Informazioni. In conformità all'Articolo XVI, paragrafo 5 del Trattato, ogni variazione all'Allegato sul Modello per lo Scambio di Informazioni dovrá considerarsi come miglioramento relativo unicamente a questioni minori di natura tecnica.

1 alla funzionalità
28/12/92

## SEZIONE XIII - ALTRE NOTIFICHE AI SENSI DEL TRATTATO.

1. Dopo la firma del Trattato e prima della sua entrata in vigore, il Gruppo Consultivo Congiunto dovrà elaborare un documento relativo alle notifiche richieste dal Trattato. Tale documento dovrà elencare tutte le notifiche, specificando quelle che dovranno essere effettuate in conformità all'articolo XVII del Trattato, e dovrà includere idonei modelli, se necessario, per tali notifiche. In conformità all'articolo XVI, paragrafo 5 del Trattato, ongi cambiamento a tale documento, compresi gli eventuali modelli, dovrá considerarsi come miglioramento alla funzionalità e all'efficacia del Trattato relativo soltanto a questioni minori di natura tecnica.

su modelli stampati meccanicamente o elettronicamente (R 28/2/92

# ALLEGATO
## SUL MODELLO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte informazioni ai sensi del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, di seguito denominato il Protocollo, in conformità ai modelli specificati nel presente Allegato. Le informazioni per ciascun elenco di dati dovranno essere fornite ~~(mediante stampati meccanici o elettronici)~~, in una delle sei lingue ufficiali della Conferenza sulla Sicurezza e sulla Cooperazione in Europa. In ciascuna tabella (colonna a), a ciascun gruppo di dati sarà assegnato un numero di linea progressivo.

2. ~~Ciascun elenco~~ Ciascuna serie di elenchi (R 28/2/92 dovrà iniziare con una copertina riportante il nome dello Stato Parte referente, la lingua nella quale gli elenchi vengono forniti, la data alla quale gli elenchi devono essere scambiati, e la data ~~effettiva~~ o di validità (R 28/2/92 delle informazioni presentate negli elenchi.

### SEZIONE I - INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA DELLE FORZE TERRESTRI E AEREE E DELL'AVIAZIONE DI DIFESA AEREA NELL'AREA DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi della Sezione I del Protocollo, ciascuno Stato Parte dovrà fornire informazioni sull'organizzazione di comando delle proprie forze terrestri incluse le formazioni ed unità subordinate di difesa aerea a livello pari o inferiore a quello di distretto militare o livello equivalente, e delle proprie forze aeree e dell'aviazione di difesa aerea, sotto forma di due separati elenchi redatti in ordine gerarchico come previsto dalla Tabella I.

2. Gli elenchi di dati dovranno essere forniti iniziando al più alto livello dell'organizzazione di comando e proseguendo attraverso ogni livello di comando fino al livello minimo di brigata/reggimento, battaglione autonomo e stormo/reggimento aereo, gruppo di volo autonomo, o loro equivalenti. Per esempio, un distretto militare/armata/corpo d'armata sarà seguito da ogni reggimento autonomo subordinato, battaglione autonomo, depositi, centri di addestramento, e ~~di seguito~~ poi (R 28/2/92 da ciascuna divisione subordinata con i propri reggimenti/battaglioni autonomi. Dopo l'elencazione di tutte le aggregazioni subordinate, inizierà l'elenco del successivo distretto mlitare/armata/corpo d'armata. La stessa procedura dovrà essere seguita per le forze aeree e dell'aviazione di difesa aerea:

(A) ciascuna aggregazione dovrà essere identificata (colonna b) con un'unica designazione (ossia col (R 28/2/92 numero di identificazione della formazione o unità) che dovrà essere utilizzata per le successive elencazioni di quella aggregazione e per tutti i successivi scambi di informazioni; con la propria designazione nazionale (~~nome~~) (colonna c); e, nel caso di divisioni, brigate/regimenti, battaglioni autonomi, e stormi/reggimenti aerei, gruppi di volo autonomi o aggregazioni equivalenti, se del caso, il tipo della formazione o unità (ossia col nome (R 28/2/92 fanteria, carri, artiglieria, caccia, bombardamento, logistico);

(B) per ciascuna aggregazione, dovranno essere ~~designati~~ indicati (R 28/2/92 i due livelli di comando, entro l'area di applicazione, immediatamente superiori a quella aggregazione (colonne d ed e). (per esempio: (R 28/2/92

TABELLA I ORGANIZZAZIONE DI COMANDO DELLE FORZE TERRESTRI ED AEREE E DI DIFESA AEREA DI (Stato Parte) VALIDA AL (data)

SEZIONE II - INFORMAZIONI SULLE DOTAZIONI COMPLESSIVE DEGLI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI ASSOGGETTATI ALLE LIMITAZIONI QUANTITATIVE PREVISTE DAGLI ARTICOLI IV E V DEL TRATTATO

1. Ai sensi della Sezione II del Protocollo ciascuno Stato Parte dovrà fornire informazioni sulle proprie dotazioni complessive, per tipo, di carri armati, veicoli corazzati da combattimento, e artiglierie (Tabella IIA) assoggettati alle limitazioni quantitative previste dagli articoli IV e V del Trattato (colonna b), e sulle proprie dotazioni complessive, per tipo, di aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco (Tabella IIB) assoggettati alle limitazioni quantitative previste dall'articolo IV del Trattato (colonna b).

2. Le informazioni sui veicoli corazzati da combattimento dovranno comprendere i quantitativi globali dei veicoli da combattimento ad armamento pesante, dei veicoli corazzati da combattimento di fanteria e dei veicoli corazzati da trasporto truppa ed i quantitativi, (colonna f/e) e tipi (colonna e/d) per ciascuna di tali sottocategorie (colonna d/c).

3. Nel caso di carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie e veicoli corazzati gittaponte, collocati in deposito in conformità all'articolo X del Trattato, dovrà essere specificato il quantitativo globale di tali equipaggiamenti in siti designati per l'immagazzinamento permanente (colonna g).

TABELLA II A: DOTAZIONI COMPLESSIVE DI CARRI ARMATI, VEICOLI CORAZZATI DA COMBATTIMENTO ED ARTIGLIERIE ASSOGGETTATI A LIMITAZIONI QUANTITATIVE, DI (Stato Parte) VALIDE AL (data).

TABELLA II B: DOTAZIONI COMPLESSIVE DI AEREI DA COMBATTIMENTO E DI ELICOTTERI D'ATTACCO ASSOGGETTATI A LIMITAZIONI QUANTITATIVE, DI (Stato Parte) VALIDE AL (DATA).

QUANTITATIVI R 28/2/92

## SEZIONE III - INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE, SUI ~~NUMERI~~ E SUI TIPI DEGLI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI IN SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI

1. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire un elenco di informazioni redatto in ~~forma~~ ordine R 28/ ~~gerarchica~~ gerarchico R 28/2/92, relativo a tutte le aggregazioni delle proprie forze terrestri ed aeree e dell'aviazione di difesa aerea notificate ai sensi della Sezione III, paragrafo 1, del Protocollo, alle formazioni e unità notificate ai sensi della Sezione III, paragrafo 2, del Protocollo, e alle installazioni che abbiano in dotazione armamenti ed equipaggiamenti convenzionali specificati nella Sezione III, paragrafo 3, del Protocollo.

2. Per ciascuna aggregazione e per ciascuna installazione, le informazioni dovranno riflettere:

(A) il numero di identificazione della formazione o dell'unità (colonna b) e la designazione dell'aggregazione (colonna c) come indicato nella Tabella I. I battaglioni/gruppi di volo separatamente dislocati, elencati ai sensi del paragrafo 1 della presente Sezione, le formazioni e le unità notificate ai sensi della Sezione III, paragrafo 2, del Protocollo, e le installazioni elencate in conformità alla Sezione III, paragrafo 3, del Protocollo, dovranno anch'esse ricevere un unico numero di identificazione di formazione o di unità (colonna b), e dovrà essere indicata la loro designazione nazionale (nome) (colonna c). La loro posizione nell'elenco dovrà riflettere la loro subordinazione, ad eccezione delle formazioni ed unità elencate ai sensi della Sezione III, paragrafo 2, del Protocollo, che dovranno essere specificate congiuntamente a conclusione dell'elenco: (ossia) R 28/2/92

(1) i ~~depositi~~ siti designati per l'immagazzinamento permanente dovranno essere identificati con l'annotazione "~~DDIP~~ SDIP", dopo la loro designazione nazionale; R 28/2/92

(2) i siti di riduzione dovranno essere identificati con l'annotazione "riduzione", dopo la loro designazione nazionale; R 28/2/92

(B) la dislocazione (colonna d) indicando il toponimo e le coordinate geografiche approssimate alla decina di secondi più vicina. In relazione alle dislocazioni contenenti forze stazionate, dovrà altresì essere incluso il nome dello Stato Parte ospitante;

(C) per ciascun livello ordinativo, dal più alto fino a quello minimo di divisione/divisione aerea il quantitativo globale degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in ciascuna categoria (colonne da f a m/l). Per esempio, il quantitativo globale in dotazione ad una divisione dovrebbe ~~risultare~~ essere la somma delle dotazioni di tutti i propri livelli ordinativi subordinati; R 28/2/92

(D) per ciascun livello ~~di~~ ordinativo a livello di divisione, ed inferiore, come specificato nel paragrafo 1 della presente Sezione, il quantitativo, per tipo, degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali sotto i titoli di colonna specificati nelle Tabelle IIIA e IIIB (colonne da f a m/l). Nella colonna intitolata veicoli corazzati da combattimento nella Tabella IIIA (colonna g), le sottocategorie (veicoli corazzati da trasporto truppa, veicoli corazzati da combattimento di fanteria, veicoli da combattimento ad armamento pesante) dovranno essere presentate separatamente. Nella colonna intitolata elicotteri d'attacco (colonna k/i), le sottocategorie (specializzati d'attacco, d'attacco multiruolo) dovranno essere presentate separatamente. La colonna (l) contrassegnata "~~varie~~" nella Tabella IIIB dovrà comprendere carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike", veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" e veicoli corazzati gittaponte, se ve ne siano, in servizio nelle forze aeree e dell'aviazione di difesa aerea.

a altri (B 28/2/92)

TABELLA III A: INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE, SUI QUANTITATIVI E SUI TIPI DEGLI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI, FORNITE AI SENSI DELLA SEZIONE III DEL PROTOCOLLO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI DI (Stato Parte) VALIDE AL (data)

TABELLA III B : INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE, SUI QUANTITATIVI E SUI TIPI DEGLI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI, FORNITE AI SENSI DELLA SEZIONE III DEL PROTOCOLLO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI DI (Stato Parte) VALIDE AL (data)

SEZIONE IV - INFORMAZIONI SUGLI ARMAMENTI E SUGLI EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI NON IN SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI, FORNITE AI SENSI DELLA SEZIONE IV DEL PROTOCOLLO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Ai sensi della Sezione IV del Protocollo, ciascuno Stato Parte dovrà fornire informazioni sulla dislocazione, sui quantitativi e sui tipi dei propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco nell'area di applicazione, ma non in servizio nelle proprie forze armate convenzionali.

2. Per ciascuna dislocazione, le informazioni dovranno riflettere:

(A) la disposizione della Sezione IV del Protocollo ai sensi della quale viene presentata l'informazione (colonna b);

(B) la dislocazione (colonna c):

(1) in relazione agli armamenti e agli equipaggiamenti convenzionali ~~elencati~~ segnalati ai sensi della Sezione IV, paragrafo 1, lettera (A), commi (1) (3) e (5) del Protocollo, il toponimo e le coordinate geografiche, di approssimate alla decina di secondi piú vicina, dei siti contenenti tali equipaggiamenti;

(2) in relazione agli armamenti e agli equipaggiamenti convenzionali ~~elencati~~ segnalati ai sensi della Sezione IV, paragrafo 1, lettera (A), comma (2) del Protocollo, la designazione nazionale della circoscrizione o regione amministrativa contenente tali equipaggiamenti;

(C) in relazione agli armamenti e agli equipaggiamenti convenzionali elencati ai sensi della Sezione IV, paragrafo 1, lettera (A), commi (1) e (2) del Protocollo, la designazione, a livello nazionale, delle aggregazioni dotate degli equipaggiamenti specificati (colonna c);

(D) per ciascuna dislocazione, il quantitativo per tipo, sotto i titoli di colonna specificati nella Tabella IV (colonne da d a h), ad eccezione di quanto segue:

(1) in relazione agli armamenti e agli equipaggiamenti convenzionali ~~elencati~~ segnalati ai sensi della Sezione IV, paragrafo 1, lettera (A), comma (2) del Protocollo, solo i quantitativi per ciascuna categoria saranno forniti e solo per la regione o per la circoscrizione amministrativa specificate (colonna c);

TABELLA IV: INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE DEGLI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI, FORNITE AI SENSI DELLA SEZIONE IV DEL PROTOCOLLO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI DI (Stato Parte) VALIDE AL (data)

## SEZIONE V - INFORMAZIONI SUGLI OGGETTI DI VERIFICA E SUI SITI DICHIARATI

1. Ai sensi della Sezione V del Protocollo, ciascuno Stato Parte dovrà fornire un elenco dei propri oggetti di verifica e dei propri siti dichiarati come definiti nella Sezione I del Protocollo sulle Ispezioni. I siti dichiarati (Tabella V) dovranno essere elencati in ordine alfabetico.

2. Le informazioni relative a ciascun sito dichiarato dovranno comprendere:

(A) una designazione unica (numero di identificazione del sito dichiarato) (colonna b) che dovrà essere utilizzata per quel sito in tutti i successivi scambi di informazioni;

(B) il nome e la dislocazione del sito, utilizzando il toponimo e le coordinate geografiche approssimate alla decina di secondi più vicina (colonna c). Per le dislocazioni contenenti oggetti di verifica di forze stazionate, il nome dello Stato Parte ~~stazionante~~ ospitante dovrà altresì essere incluso;

(C) il punto/punti di entrata/uscita correlati al sito dichiarato (colonna d);

(D) un unico numero progressivo e la designazione ed il numero di identificazione di formazione o unità di tutti gli oggetti di verifica di stanza nel sito dichiarato, come specificato nella Sezione III del presente Allegato (colonna e). I numeri progressivi unici dovranno essere assegnati in maniera tale che il numero assegnato all'ultimo oggetto di verifica figurante sull'elenco risulti uguale al numero complessivo degli oggetti di verifica dello Stato Parte;

(E) il quantitativo complessivo degli armamenti e degli equipaggiamenti convenzionali per ciascuna categoria specificata nella Sezione III del Protocollo, in dotaizone al sito dichiarato e per ciascun oggetto di verifica (colonne da f a p) e specificando inoltre:

(1) gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali in dotazione, in ciascuna categoria, nel sito dichiarato appartenenti ad un oggetto di verifica dislocato in un diverso sito dichiarato, specificando la designazione e il numero di identificazione di formazione o unità di ciascuno di tali oggetti di verifica (colonna e);

(2) gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali non appartenenti ad un oggetto di verifica dovranno essere identificati con le seguenti annotazioni immediatamente dopo/al di sotto di ciascuna di tali voci nelle colonne da f a p:

(a) equipaggiamenti in dotazione ad organizzazioni designate e strutturate per assolvere in tempo di pace funzioni di sicurezza interna, con l'annotazione "sicurezza";

(b) equipaggiamenti dismessi dal servizio, con l'annotazione "dismessi";

(c) equipaggiamenti che siano in fase di revisione o riparazione generale, o in attesa di esservi sottoposti, in vista di loro esportazione o riesportazione, con l'annotazione "esportazione";

(d) equipaggiamenti ridotti in attesa di conversione, con l'annotazione "ridotti";

(e) equipaggiamenti usati esclusivamente a fini di ricerca e sviluppo, con l'annotazione "ricerca".

TABELLA V: INFORMAZIONI SUGLI OGGETTI DI VERIFICA E SUI SITI DICHIARATI DI (Stato Parte) VALIDE AL (data).

3. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire un elenco dei punti di entrata/uscita (tabella VI). L'elenco dovrà assegnare un'unica designazione numerica progressiva (colonna b) che dovrà essere utilizzata per indicare il/i punto/i di entrata/uscita per ciascun sito elencato ai sensi del paragrafo 2, lettera (C) della presente Sezione. La dislocazione dovrà comprendere il toponimo (colonna c) e le coordinate geografiche approssimate alla decina di secondi più vicina (colonna (d). Dovranno altresì essere specificati (colonna e) il tipo/tipi di trasporto ~~accettabili~~ - "aereo", "marittimo", "terrestre" - per ciascun punto di entrata/uscita.

TABELLA VI: PUNTI DI ENTRATA/USCITA (~~POE~~) DI (Stato Parte) VALIDI AL (data).

→ ammissibile/i (28/2/92

→ PEU (28/2/92

TABELLA I: ORGANIZZAZIONE DI COMANDO DELLE FORZE TERRESTRI ED AEREE E DELLA DIFESA AEREA DI (Stato Parte) VALIDA AL: (Data)

-/Subordinazione

| Numero progressivo | Numero di identificazione ↓ formazione o unità | Designazione della formazione/unit | ~~Dipendenze~~ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | √ livello (superiore) | # livello (superiore) |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |
| | | | | |

↓ della (n 28/2/92

√ 1° (n 28/2/92

# 2° (n 28/2/92

6 I 28/2/92

TABELLA IIA: DOTAZIONI COMPLESSIVE DI CARRI ARMATI, VEICOLI CORAZZATI DA COMBATTIMENTO ED ARTIGLIERIE ASSOGGETTATE A LIMITAZIONI QUANTITATIVE DI (Stato Parte) VALIDE AL: (Data)

| Numero progressivo | Area | Categoria | Sottocategoria | Tipo | Quantitativo globale (inclusi i DDIP) | Quantitativo in DDIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
| | | | | | | |

15 (2x) 28/2/92

TABELLA IIB: DOTAZIONI COMPLESSIVE DEGLI AEREI DA COMBATTIMENTO E DEGLI ELICOTTERI D'ATTACCO ASSOGGETTATI A LIMITAZIONI QUANTITATIVE DI (Stato Parte) VALIDE AL: (Data)

| Numero progressivo | Categoria | Sottocategoria | Tipo | Quantitativo Globale |
|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |
| | | | | |

L della (Lx)
Pr 28/2/92

TABELLA IIIA: INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE, SUI QUANTITATIVI E SUI TIPI DI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI FORNITE AI SENSI DELLA SEZIONE III DEL PROTOCOLLO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI DI (Stato Parte), VALIDE AL: (DATA)

| Numero progressivo | Numero di identificazione di formazione o unità | Designazione di formazione o unità | Dilocazione tempo di pace | NON UTILIZZATO | Carri armati | Veicoli corazzati da combattimento | APC e AIFV look-alike | Artiglierie | AVLBs | Elicotteri d'attacco | Elicotteri di supporto al combattimento | Elicotteri da trasporto non armati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) |
| | | | | | | | | | | | | |

← della (h 28/2/92

⟹ d'addestramento con capacità di combattimento (h 28/2/92

TABELLA IIIB: INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE, SUI QUANTITATIVI E SUI TIPI DI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI FORNITE AI SENSI DELLA SEZIONE III DEL PROTOCOLLO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI DI (Stato Parte) VALIDE AL : (Data)

→ Altri (j 28/2/92

| Numero progressivo | Numero di identificazione ~~di~~ formazione o unità | Designazione della formazione o unità | Dilocazione tempo di pace | NON UTILIZZATO | Aerei da combattimento | Aerei ~~per~~ riclassificati | Aerei da addestramento primario | Elicotteri d'attacco | Elicotteri di supporto al combattimento | Elicotteri da trasporto non armati | ~~Vari~~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) |
| | | | | | | | | | | | |

9SL R 28/2/92

TABELLA IV: INFORMAZIONI SULLA DIFLOCAZIONE DEGLI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI FORNITE AI SENSI DELLA SEZIONE IV DEL PROTOCOLLO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI DI (Stato Parte) VALIDE AL: (Data)

| Numero progressivo | Protocollo di riferinento | Dislocazion | Carri armati | Veicoli corazzati da combattimento | Artiglieri | Elicotteri d'attacco | Aerei da combattimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) |
| | | | | | | | |

dgg 28/2/92

9 E 28/2/92

LA 28/2/92

⊥ i 28/2/92

ACC 28/2/92

TABELLA V: INFORMAZIONI SUGLI OGGETTI DI VERIFICA E SUI SITI DICHIARATI DI (Stato Parte) VALIDI ALL DATA DEL: (Data)

| Numero progressivo | Numero di identificazione del sito dichiarato | Disloca-zione | Punto di entrata/ uscita | Oggetto di verifica | Carri armati | Veicoli corazzati da combat-timento | APC e AIFV look-alike | Arti-glierie | AVLBs | Elicotteri d'attacco | Elicotteri di supporto al combat-timento | Elicotteri da trasporto non armato | Aerei da combat-timento | Aerei ~~CCV~~ riclas-sificati | Aerei d'addestra mento primario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) | (o) | (p) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

← PEU (2x)
(2 28/2/92

TABELLA VI. PUNTI DI ENTRATA/USCITA (~~POE~~) DI (Stato Parte)
VALIDI AL: (Data):

| Numero progressivo | Numero di identificazione del punto di entrata/uscita | Nome del ~~POE~~ | Dislocazione | Tipi |
|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |
| | | | | |